



AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.

Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021 – 2023

***Misure integrative del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC)
adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001***

Predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Dott. Jacopo Gerro - Internal Audit Manager

Nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2019

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2021

Pubblicato sul sito internet <https://www.aeroportidipuglia.it> nella sezione “Società trasparente” –
sottosezione “Disposizioni Generali/Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza”

Sommario

1. Premessa.....	4
1.1. Normativa di riferimento.....	6
1.2. La nozione di corruzione.....	6
2. Aeroporti di Puglia S.p.A.....	7
2.1. Struttura organizzativa.....	8
2.2. Piano Anticorruzione e Modello 231 in ADP - Coordinamento delle misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012	20
3. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023	23
3.1. Il processo di adozione e aggiornamento del PTPCT	24
3.2. Premessa metodologica con riferimento alla natura giuridica e alle attività di Aeroporti di Puglia	25
a) La Convenzione di gestione totale n. 40, stipulata il 25 gennaio 2002 con l'Ente Nazionale Aviazione civile (ENAC) e approvata con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Difesa del 6 marzo 2003, n. 4269.....	27
b) Il Contratto di Programma.....	29
c) Effetti della Convenzione e del Contratto di programma sulla natura e sulla attività della società di gestione	30
d) Il ruolo del Gestore totale nella conduzione dell'aeroporto tra attività di pubblico interesse e attività privatistica	31
e) I contratti pubblici.....	34
f) Incentivazioni per l'avviamento e lo sviluppo di rotte aeree	35
g) Conclusioni	36
3.3. Il processo di gestione del rischio.....	36
3.3.1. Analisi del contesto esterno.....	38
3.3.2. Analisi del contesto interno.....	42
3.3.3. Mappatura dei processi e identificazione delle aree a rischio	43
3.3.4. Valutazione del rischio.....	44
3.3.5. Trattamento del rischio - Misure di prevenzione.....	46
3.3.6. Attività di monitoraggio del Piano e delle misure.....	47
3.4. Formazione del personale	50
3.5. Codice Etico.....	52
3.6. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.....	53
3.7. Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali.....	56
3.8. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (c.d. Pantouflage – Revolving doors) - Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	57
3.9. Attività successiva alla cessazione del servizio (c.d. Pantouflage).....	58
3.10. Formazione di commissioni, assegnazione ad uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la PA.....	59
3.11. Patti di integrità - Protocollo di legalità	59

3.12.	Rotazione.....	60
4.	Segnalazione degli illeciti e tutela del segnalante (Whistleblower)	63
5.	Trasparenza.....	66
5.1.	Premessa.....	66
5.2.	Adempimenti di trasparenza	67
5.3.	Sezione Trasparenza.....	68
5.4.	Misure di monitoraggio e vigilanza	69
5.5.	Attestazione degli obblighi di pubblicazione	69
5.6.	L'accesso civico "semplice"	70
5.7.	L'accesso civico "generalizzato"	71
6.	Pubblicazione del Piano	72
7.	Entrata in vigore.....	72

1. Premessa

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* (c.d. **legge anticorruzione**) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali. Peraltro, a livello soggettivo, quello della pianificazione "anticorruzione" è un obbligo che non riguarda esclusivamente le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001 ma – così come chiarito dall'intervento del legislatore con l'introduzione dell'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 ad opera dell'art. 3 del D.Lgs. n. 97/2016 – tra le altre, anche le società in controllo pubblico.

L'adozione di specifiche norme per contrastare i fenomeni corruttivi si è resa necessaria al fine di promuovere l'etica e la legalità nei soggetti deputati all'esercizio di attività di pubblico interesse, anche al fine di aumentare livelli di performance e di efficacia dell'azione amministrativa.

Gli obiettivi perseguiti dal Legislatore (tanto il Parlamento, quanto il Governo nell'esercizio della funzione legislativa delegata) sono, dunque, tesi a:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

La legge n. 190/2012 ha posto in evidenza la necessità di elaborare e implementare una politica di contrasto del fenomeno della corruzione che tenga conto dei caratteri di diffusività e sistematicità dallo stesso assunto.

La definizione delle società in controllo pubblico è quella presente nell'art. 2, comma 1, lett. m, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ("T.U. in materia di Società a partecipazione pubblica"): *"m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);"*. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile richiamato dalla citata lett. b), rientrano nella definizione di società a controllo pubblico le seguenti tre ipotesi:

- a) le società in cui una o più amministrazioni pubbliche dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) le società in cui una o più amministrazioni pubbliche dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) le società che sono sotto influenza dominante di una o più amministrazioni pubbliche in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Oltre alle ipotesi descritte nell'art. 2359 c.c., il T.U. precisa che: *"Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"*.

Il Legislatore ha, pertanto, confermato la *ratio* della legge n. 190/2012: sottoporre al proprio campo applicativo ogni realtà amministrativa che, indipendentemente dall'*habitus* giuridico, è controllata da pubbliche amministrazioni e che si avvale di risorse pubbliche e che svolge funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse. Non vi è dubbio che Aeroporti di Puglia S.p.A. rientra nella definizione di società a controllo pubblico di cui all'art. 2 bis, comma 2, lett. b, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Solo con riferimento alla misura della trasparenza, l'art. 2-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, dispone che la normativa si applica, "*in quanto compatibile*", alle società in controllo pubblico.

Con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l'Autorità ha approvato il PNA 2019, atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, come previsto dall'art. 1, co. 2-bis, della Legge n. 190/2012, fornendo indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

Con questo Piano, l'ANAC ha consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati, ferma restando la validità di specifiche delibere su approfondimenti tematici, ove richiamate dal Piano stesso (tra le altre, le Linee Guida ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, recanti "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici").

Il PNA 2019 diventa, pertanto, l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (anche "PTPCT" o "Piano") per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

L'obiettivo è quello di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per la predisposizione del PTPCT come un processo sostanziale e non meramente formale, senza aggravii burocratici, con un approccio flessibile e contestualizzato, anche attraverso la semplificazione del quadro regolatorio, in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e delle attività istituzionali, secondo i principi di imparzialità efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare si segnala, quale principale novità, l'adozione di un approccio valutativo (di tipo qualitativo) che può essere applicato in modo graduale, in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023.

Nel 2020, l'Autorità non ha adottato l'aggiornamento del PNA 2019, che resta di riferimento per il presente Piano.

Il presente PTPCT si propone, pertanto, di recepire le indicazioni metodologiche e di semplificazione indicate dall'Autorità, attraverso un percorso di miglioramento graduale nell'adozione di concrete misure di prevenzione e di sempre maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione dell'intera struttura, anche al fine di favorire la fruibilità e la massima diffusione del documento stesso

1.1. Normativa di riferimento

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (pubblicata in G.U. n. 265 del 13 novembre 2012), su impulso della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione ha posto in evidenza la necessità di elaborare e implementare una politica di contrasto del fenomeno della corruzione che tenga conto dei caratteri di diffusività e sistematicità dallo stesso assunto, affidandola ad un organico ed integrato ventaglio di misure di tipo non solo penale-repressivo, ma soprattutto di tipo extra-penale, destinate a svolgere una funzione di prevenzione, operando sul versante prevalentemente amministrativo. A tal fine la Legge n. 190/2012 ha introdotto un sistema teso a costruire un meccanismo di prevenzione della corruzione il cui aspetto principale consiste "nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli".

Ad un primo livello, cioè a livello nazionale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione adotta e aggiorna il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); al secondo livello, cioè quello decentrato, ciascuna Pubblica Amministrazione/Ente elabora un Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla base delle indicazioni fornite attraverso il PNA, effettuando l'analisi e la valutazione dei rischi specifici propri e indicando quelle che sono le misure idonee da adottare al fine di prevenirli.

Il PNA, come evidenziato approfonditamente nel prosieguo, è atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, attraverso il quale, ai sensi dell'art. 1, co. 2-bis, della L. 190/2012, l'Autorità fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza e ai soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013, per l'adozione delle misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Attraverso il PNA l'Autorità coordina l'attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, co. 4, lett. a), L. 190/2012).

1.2. La nozione di corruzione

I fenomeni corruttivi oggetto delle misure preventive e di contrasto contenute nella Legge n. 190/2012 e nei suoi decreti attuativi (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"; D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 65") non fanno esclusivo riferimento alla nozione di corruzione contenuta nel codice penale, ma si riferiscono ad un'accezione assai più ampia. Tale "nozione ampia" ricomprende non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

La Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 conferma tale definizione di corruzione, prevista nel Piano Nazionale Anticorruzione, facendo riferimento anche a situazioni di “*cattiva amministrazione*” (cd. *maladministration*) nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa dei comportamenti e delle decisioni dalla cura imparziale dell’interesse pubblico; cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

2. Aeroporti di Puglia S.p.A.

La S.E.A.P. - Società Esercizio Aeroporti Puglia - S.p.A., nasce nel 1984 allo scopo di gestire gli scali del sistema aeroportuale pugliese (Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie).

Dal 2006, la nuova ragione sociale è **Aeroporti di Puglia S.p.A.**, con azionista principale la Regione Puglia (99,5978%).

Aeroporti di Puglia S.p.A. (di seguito anche “Aeroporti di Puglia”, “ADP”, “Società”) ha per scopo primario la gestione in concessione degli aeroporti pugliesi. Tale attività si esplica nella progettazione, sviluppo e gestione delle infrastrutture per l’esercizio delle attività aeroportuali e di attività commerciali.

Rientra, pertanto, tra le attività ricomprese nell’oggetto sociale, anche la gestione dei servizi aviation e non aviation.

Le attività **aviation** comprendono i seguenti servizi:

- gestione delle infrastrutture centralizzate; assistenza passeggeri, di rampa e merci;
- servizi assistenza a terra (Handling): attualmente ADP gestisce le attività di servizio a terra;
- servizi di sicurezza: dal marzo 2002, negli aeroporti pugliesi (Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie) sono stati attivati i servizi di controllo passeggeri in partenza e transito e loro bagagli a mano e da stiva;

Le attività **non aviation** comprendono, invece, tra le altre, le attività di:

- subconcessioni di spazi a terzi: le subconcessioni si riferiscono, principalmente, ad attività di autonoleggio, ristorazione, gestione degli spazi pubblicitari, gestione del servizio di parcheggio.

Il capitale sociale, pari ad Euro 25.822.845,00 è sottoscritto quasi totalmente dalla Regione Puglia, partecipano con quote minoritarie anche altri Enti territoriali ed economici.

Di seguito si riporta l’attuale composizione azionaria di ADP:

Soggetto	C.S. (%)	C.S. (€)
Regione Puglia	99,5978%	€ 25.718.838,00
Camera di Commercio di Taranto	0,3062%	€ 79.193,00
Città Metropolitana di Bari	0,044%	€ 11.419,0
Amm.ne Comunale di Bari	0,031%	€ 7.962,00
Amm.ne Comunale di Brindisi	0,009%	€ 2.430,00
Amm.ne Prov.le di Foggia	0,007%	€ 1.723,00

Camera di Commercio di Brindisi	0,003%	€ 840,00
Amm.ne Prov.le di Brindisi	0,002%	€ 440,00
Totale	100,00%	€ 25.822.845,00

2.1. Struttura organizzativa

Per lo svolgimento delle proprie attività, Aeroporti di Puglia si è dotata di un modello organizzativo che prevede:

- Aree di *Staff*, che rispondono funzionalmente al Consiglio di Amministrazione, quali:

- Direttore Generale;
- Direzione Internal Audit - Anticorruzione/Trasparenza;
- Direzione Progetti Speciali – Monitoraggio Performance e Sviluppo Business;
- Ufficio Legale;
- Ufficio Acquisti - Gare - Contratti;
- Ufficio HR Sviluppo e Organizzazione;
- Ufficio Comunicazione;
- Ufficio Privacy;
- D.P.O.

- Aree di *Line*, che rispondono funzionalmente al Direttore Generale, quali:

- Direzione Operativa di Esercizio;
- Vice Direttore Generale ed Accountable Manager;
- Direzione Security (*riporta direttamente all'Accountable Manager*);
- Direzione e Coordinamento Marketing e Commerciale;
- Direzione Tecnica;
- Uffici Amministrazione e Contabilità;
- Ufficio Information Technology;
- Uffici Amministrazione del Personale – Payroll;
- R.S.P.P.;
- Segreteria Generale.

L'Organigramma aziendale è pubblicato nella sezione "Società Trasparente - Organizzazione degli uffici" del sito istituzionale www.aeroportidipuglia.it.

Quanto alle principali modifiche organizzative intervenute, nel corso del 2020, si segnala, per esigenze di carattere organizzativo connesse al pensionamento di un dipendente, l'assegnazione temporanea della mansione di System Security.

Di seguito, si elencano i ruoli chiave nell'ambito dell'organizzazione, e che concorrono alla strategia di Prevenzione della Corruzione all'interno di ADP, nonché i relativi compiti e funzioni sono:

○ **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Esso ha facoltà di nominare delegati e mandatarî speciali o generali.

Il Consiglio di Amministrazione di ADP, ovvero l'Organo di indirizzo politico – amministrativo, tra l'altro: (i.) designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (art. 1, co. 7, Legge n. 190/2012); (ii.) adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i suoi aggiornamenti; (iii.) adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; (iv.) definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT (art. 1, co. 8, Legge n. 190/2012).

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le deleghe: i) in materia di sistema di controllo interno e gestione del rischio; ii) in materia di rapporti istituzionali e affari generali.

Al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le deleghe: i) in materia di sviluppo del personale, da esercitarsi d'intesa con il direttore generale; ii) in materia di finanza, da esercitarsi entro il limite di importo stabiliti e con impegno ad una rendicontazione almeno bimestrale all'organo amministrativo delegante, attinenti alla gestione della liquidità e ai rapporti con le banche; iii) in materia di comunicazione e relazioni esterne.

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato con Assemblea degli Azionisti in data 10/11/2019 in carica per tre anni, cioè fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021.

○ **Direttore Generale**

Al Direttore Generale sono stati conferiti i poteri: i) in materia di rappresentanza della ii) società in materia di svolgimento di attività di direzione generale; iii) in materia di acquisto e vendita di beni e servizi; iv) in materia di operazioni immobiliari; v) in materia di operazioni bancarie e finanziarie; vi) in materia di gestione del personale dipendente e degli in-carichi professionali vii) in materia di rappresentanza dinanzi alle autorità tributarie ed agli istituti previdenziali; vii) in materia di procedure esecutive e gestione dei contenziosi, anche di natura giuslavoristica ix) in materia di delega di poteri x) poteri ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, a detto procuratore in qualità di "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 (il "datore di lavoro"). sono inoltre conferiti i poteri di: a) gestire le problematiche connesse alla organizzazione del personale dipendente; b) coordinare le attività connesse ai processi di valutazione delle performance ed alla formazione dei dipendenti; c) coordinare le attività utili al cambiamento dell'organizzazione del lavoro per la realizzazione di un ottimale utilizzo delle risorse umane al fine di accrescere la funzionalità dei servizi rispetto alla pianificazione delle attività; d) curare le relazioni sindacali e industriali, con potere di sottoscrivere tutti gli atti conseguenti inclusi i contratti di secondo livello; e) presenziare ai contenziosi con il potere di conciliare e transigere le controversie, comparire dinanzi alle commissioni provinciali di conciliazione e ai collegi arbitrali presso gli ispettorati territoriali del lavoro competenti ai fini dell'esperimento del tentativo

obbligatorio o facoltativo di conciliazione ex art. 410 del c.p.c., conciliare e transigere le vertenze di lavoro promosse nei confronti della società, ovvero contestare le pretese avversarie, senza che mai da alcuno e per nessun motivo possa essergli opposta carenza, difetto o mancanza di poteri e con promessa sin da ora di ratificare o mantenere fermo quanto da esso procuratore disposto; f) promuovere azioni disciplinari nei confronti del personale dipendente con esclusione del personale dirigente; g) rappresentare la società di fronte agli uffici ed enti previdenziali ed assistenziali per la soluzione delle questioni relative al personale dipendente, con facoltà di sottoscrivere atti e/o verbali conseguenti.

○ **Management**

Il Management, nell'ambito delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, garantisce nel tempo il corretto disegno e l'efficace operatività del Sistema di controlli interni. A tal fine, anche in funzione dei rischi gestiti, istituisce specifiche attività di controllo e processi di monitoraggio idonei ad assicurare l'efficacia e l'efficienza del sistema di controlli interni e a prevenire/individuare irregolarità e/o atti fraudolenti.

○ **Dirigenti e Responsabili**

I Responsabili di Direzione/Struttura/Funzione aziendale competenti individuati nel presente Piano per l'Unità Organizzativa di rispettiva competenza devono, tra l'altro:

- contribuire alla valorizzazione e realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione, anche con la responsabilità di attuare e implementare le misure di prevenzione della corruzione, e partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- promuovere l'adozione continua di adeguate misure correttive ad esito di eventi e/o punti di miglioramento nei presidi di controllo e rispetto della normativa di riferimento e del PTPCT;
- curare e diffondere una cultura organizzativa basata sull'integrità anche attraverso l'acquisizione di competenze in materia di gestione del rischio di corruzione;
- definire/proporre idonee procedure interne, correlate alle attività a rischio, volte a disciplinare il funzionamento dei controlli di primo livello loro demandati;
- inviare i flussi informativi periodici ed informare il RPCT di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una violazione del Codice Etico e del PTPCT e che possano comportare un aumento significativo del rischio anticorruzione;
- avere la responsabilità dei flussi informativi nel settore della trasparenza, come meglio definiti nella Sezione dedicata del presente Piano.

○ **Accountable Manager**

Il Direttore Tecnico, anche Vice Direttore Generale, esercita, poi, ai sensi del Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014 (ADR.OR.D.015.a), la funzione di Accountable Manager al quale sono stati conferiti con atto del 20 novembre 2019, tutti i compiti ed i connessi poteri, anche decisionali e di spesa, necessari e/o opportuni ai fini del conseguimento e/o del mantenimento

della certificazione degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia, e Grottaglie, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i poteri di:

- definire, implementare e promuovere la politica di sicurezza degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie, condi-visa con il Consiglio di Amministrazione;
- assicurare la continuità e sicurezza delle operazioni, nonché l'attuazione di quanto previsto nei piani di emergenza de-gli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie;
- redigere, modificare e sottoscrivere il manuale degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie;
- curare l'adeguamento degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, al Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014, alle corrispondenti *"Implementing Rules"* ivi previste, e alle previsioni contenute anche all'interno del "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli Aeroporti" adottato da ENAC del 21 ottobre 2003 (e successive modifiche e integrazioni), oltre alle relative Circolari applicative;
- attuare le riduzioni nel livello di capacità degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie e/o altre azioni di mitigazione ritenute necessarie, qualora si presentino circostanze tali o riduzioni nella copertura del personale tali da determinare implicazioni sul livello di sicurezza dei suddetti Aeroporti, nel rispetto di quanto definito nei piani di emergenza degli Aeroporti;
- rappresentare la Società dinanzi agli enti competenti in materia di certificazione degli aeroporti ai sensi, tra l'altro, del Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014, curare tutti i necessari adempimenti, svolgere ogni pratica necessaria nei confronti degli enti competenti e/o di vigilanza in materia di certificazione degli aeroporti, con facoltà all'uopo di delegare di volta in volta altri dipendenti della Società;
- rappresentare la Società nelle ispezioni tecniche ed amministrative e nelle inchieste giudiziarie relative alla materia della certificazione degli aeroporti ai sensi, tra l'altro, del Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014.

Nell'ambito dell'incarico di "Accountable Manager" della Società sono espressamente conferiti i compiti ed i connessi poteri di spesa e decisionali, necessari e/o opportuni a:

- assicurare la disponibilità di risorse necessarie affinché gli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie siano adeguati ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, al Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014, alle corrispondenti *"Implementing Rules"* ivi previste, e alle previsioni contenute anche all'interno del "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli Aeroporti" adottato da ENAC del 21 ottobre 2003 (e successive modifiche e integrazioni), oltre alle relative Circolari applicative;
- assicurare che il "Nominated Person", il "Safety Manager" e il "Compliance Monitoring Manager" e Post Holder individuati ai sensi della anzidetta siano consapevoli delle loro rispettive responsabilità in materia di controllo, mantenimento e implementazione dei requisiti di sicurezza degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie, fermo restando che, in caso di assenza dell'"Accountable Manager" la continuità è garantita dai "Nominated Person", dal "Safety Manager" e dal "Compliance

Manager” per le singole responsabilità a ciascuno di essi attribuite e che la responsabilità finale rimane in ogni caso in capo all’“Accountable Manager”;

- dare attuazione alle disposizioni della normativa di fonte comunitaria, nazionale, o locale, di legge e di regolamento, di tempo in tempo vigenti in tema di certificazione degli aeroporti, ivi espressamente incluse le disposizioni del Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014 (e sue successive modifiche e integrazioni);
- assumere tutte le iniziative necessarie e/o opportune al fine di:
 - accertare che i responsabili dei vari uffici della Società siano informati circa le norme vigenti in materia di certificazione degli aeroporti ai sensi, tra l'altro, del Regolamento (UE) n. 139/2014;
 - aggiornare tempestivamente tutti i dipendenti investiti di responsabilità dei vari uffici della Società sulle innovazioni legislative e/o tecniche in materia di certificazione degli aeroporti;
 - impartire e far impartire dai preposti istruzioni dettagliate e precise al personale controllando e facendo controllare dai preposti che esse vengano puntualmente applicate;
 - eseguire e disporre opportuni controlli, sopralluoghi o visite negli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie al fine di accertare, con la necessaria periodicità, l'applicazione puntuale e costante delle procedure previste dal Manuale di Aeroporto;
 - proporre l'adozione, a norma del regolamento del personale aziendale, di provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che incorrano in violazioni delle norme e delle istruzioni da applicare.

○ **Compliance Monitoring e Safety**

Con particolare riferimento all'ufficio “Compliance Monitoring” e “Safety”, le funzioni e le relative responsabilità sono analiticamente indicate nel Manuale di Aeroporto.

A seguito dell'entrata in vigore in data 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016, Aeroporti di Puglia ha nominato il Privacy Manager, che ha adottato, in data 9 ottobre 2018, la Procedura generale per la gestione di violazione dei dati personali, prot. 15780, e quella per la soddisfazione dei diritti degli interessati, prot. 15786.

○ **Responsabile della protezione dei dati**

Il Responsabile della protezione dei dati - RPD (anche Data Protection Officer - DPO), figura introdotta dal Regolamento (UE) 679/2016 (artt. 37-39), è stato nominato in ADP con delibera della 240 del 23 maggio 2018.

Ai sensi della normativa europea, il RPD/DPO svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR). Per

le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD/DPO costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del D.Lgs. n. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RDP nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD/DPO sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

○ **RASA**

Aeroporti di Puglia S.p.A. ha individuato nel Responsabile ufficio acquisti - gare – contratti, Dott.ssa Alessandra Ciardo, il soggetto (RASA) responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della Stazione Appaltante (AUSA) di cui al D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012, n. 221) e dalla normativa sulla trasparenza.

○ **Organi di Controllo**

L'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

- partecipa al processo di gestione del rischio, considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
- esprime parere obbligatorio sul Codice Etico adottato dalla Società;
- elabora le misure volte alla prevenzione dei reati di corruzione ricompresi fra quelli presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001 in stretto coordinamento con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- si raccorda con il RPCT nei casi in cui quest'ultimo ritenga che l'evento critico di cui sia venuto a conoscenza sia rilevante ai fini del presente Piano, ma anche del Modello 231 adottato dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01, è organo collegiale di durata triennale. L'OdV è strumento essenziale per un corretto funzionamento del Modello Organizzativo della Società finalizzato alla prevenzione dei "reati presupposto" ex D.Lgs. n. 231/01.

Il Consiglio di amministrazione ha attribuito la funzione di OIV, esclusivamente con riferimento alla attestazione degli obblighi di trasparenza, all'Organismo di Vigilanza.

L'OdV riferisce all'Organo Amministrativo di ADP e, nel caso di reati commessi da quest'ultimo, al Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, altro organo statutario, composto da tre membri effettivi e da due supplenti. È chiamato a vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nello svolgimento delle attività sociali.

La revisione contabile è affidata ad una società di revisione specializzata che opera in stretto raccordo con il collegio sindacale predisponendo apposite relazioni in ordine agli schemi di bilancio.

Il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione (di seguito anche “RPCT”) nominato in data 21 febbraio 2019, al quale sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, riferendo direttamente all’Organo di indirizzo della società, ivi inclusi i poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure previste nel Piano.

Il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, in materia di anticorruzione:

- predisporre il PPCT e lo sottopone all’Organo di indirizzo per la necessaria approvazione (art. 1, co. 8, Legge n. 190/12);
- vigila sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni ad ANAC, come precisato anche nella Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 (art. 1 della Legge n. 190/2012, art. 15 del D.Lgs. 39/2013);
- elabora la relazione annuale e ne assicura la pubblicazione (art. 1, co. 14, Legge n. 190/12);
- elabora le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex Legge n. 190/2012 in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001.

In materia di Trasparenza:

- svolge una stabile attività di controllo sull’adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni;
- segnala all’organo di indirizzo le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- indica agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

❖ Istituzione della figura del RPCT

La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un PTPC che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell’attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La previsione di tale nuova istanza di controllo ha posto problemi di coordinamento con gli Organi deputati ai controlli interni già presenti nella P.A.

❖ Criteri di scelta del RPCT

L’art. 1, co. 7, Legge n. 190/2012, stabilisce che il RPCT è individuato dall’organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività.

❖ Compiti e poteri del RPCT

L’art. 1, co. 8, Legge n. 190/2012 stabilisce che il RPCT predisporre – in via esclusiva (essendo vietato

l'ausilio esterno) – il PTPC e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.

L'art. 1, co. 7, Legge n. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'OIV le "disfunzioni" (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

L'art. 1, co. 9, lett. c), Legge n. 190/2012 dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.

L'art. 1, co. 10, Legge n. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifichi l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nella corruzione.

L'art. 1, co. 14, Legge n. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.

L'art. 43, D.Lgs. n. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".

L'art. 5, co. 7, D.Lgs. n. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni".

L'art. 5, co. 10, D.Lgs. n. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art. 43, co. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'art. 15, co. 3, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 stabilisce che il RPCT curi la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio.

❖ Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT

L'art. 1, co. 9, lett. c), Legge n. 190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.

L'art. 16, co. 1-ter, D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a “fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione”¹.

L'art. 8, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a “rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione”.

❖ I rapporti con l'organo di indirizzo

L'art. 1, co. 8, Legge n. 190/2012 stabilisce che “l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC”. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.

L'art. 1, co. 14, Legge n. 190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.

L'art. 1, co. 7, Legge n. 190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.

La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che “l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”.

❖ I rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione

L'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce che al RPCT spetti il “controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.

L'art 15 del D.Lgs. n. 39/2013, analogamente, stabilisce che il RPCT segnali i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.

La medesima norma, al co. 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione

¹ Tale soggetto competente è stato sin da subito (circolare del DFP n. 1/2013) individuato nel RPCT. A proposito l'Autorità nel PNA 2016 (§ 5.2.), richiamando tale disposizione, ha auspicato la creazione di un rapporto di collaborazione all'interno delle p.a. con il RPCT specie da parte di quei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione

della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT messo in atto dal legislatore che prevede l'intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co. 7, Legge n. 190/2012). L'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione" adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018.

L'art. 15, co. 3, D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell'attuazione dei Codici di comportamento.

L'art. 45, co. 2, D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce che ANAC controlli l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni.

❖ Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT

Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, Legge n. 190/2012, art. 15, co. 3, D.Lgs. n. 39/2013).

❖ In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Ai sensi dall'art. 15, D.Lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni ad ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione", adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, ha precisato che spetta al RPCT "avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPCT è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPCT irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza."

❖ In tema di responsabilità del RPCT

A fronte dei compiti attribuiti, la Legge n. 190/2012 prevede (artt. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT.

In particolare, l'art. 12 stabilisce che "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano". L'art. 14 stabilisce altresì che "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile [...] risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

❖ Misure poste a tutela dell'operato del RPCT

Il RPCT deve poter svolgere i compiti affidatigli in modo imparziale e al riparo da possibili ritorsioni. A tal fine la Società adotta le seguenti misure ritenute necessarie per garantire tali condizioni:

- nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze;
- dall'espletamento dell'incarico di RPCT non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, ma il riconoscimento di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento degli obiettivi, giusta determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015;
- il RPCT può essere revocato dall'Organo amministrativo solo per giusta causa;
- rimane fermo l'obbligo di rotazione dell'incarico e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del Responsabile, siano stati avviati provvedimenti penali per condotte di natura corruttiva. In questi due casi, così come in caso di risoluzione del contratto di lavoro della figura nominata, si applica la disciplina di cui all'art. 15 del D.Lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all'ANAC della contestazione affinché questa possa formulare una richiesta di riesame prima che la risoluzione divenga efficace.

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere. Il RPCT ha, inoltre, la libertà di effettuare interviste al personale, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente.

Al RPCT non competono poteri di gestione o decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il RPCT potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate nell'esercizio della attività, cui il RPCT è tenuto. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il RPCT potrà avvalersi:

- dell'ufficio legale in ordine all'interpretazione della normativa rilevante;
- dell'ufficio del personale in ordine ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del Piano e del Codice Etico;
- della Funzione Internal Audit per la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle procedure e del sistema dei controlli interni adottati dalla Società al fine di ridurre i rischi di corruzione;
- dell'ufficio sistema informativi per controlli e adempimenti legati alla pubblicazione dei dati;
- dell'ufficio stampa per la pubblicazione dei dati.

Il RCPT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e il segreto d'ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia. I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione, sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPC, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure.

Relazioni con gli organi di controllo/vigilanza e le altre funzioni di controllo

Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti e facilita l'integrazione tra gli organismi aziendali deputati ad attività di governance e di controllo favorendo il coordinamento e lo scambio dei rispettivi flussi informativi.

L'OdV dovrà segnalare al RPCT situazioni non direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001, ma di potenziale attinenza al sistema dei controlli introdotti dal Piano di Prevenzione della Corruzione.

I Dirigenti, i Nominated Person e i Post holder

In relazione agli adempimenti verso l'ENAC, sono i referenti di primo livello per l'attuazione del Piano relativamente a ciascuna macrostruttura attribuita alla loro responsabilità e svolgono un ruolo di raccordo fra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e i servizi della loro direzione. Nello specifico sono chiamati a:

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti cui sono preposti;
- fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- vigilare sull'applicazione del Codice Etico e verificare le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
- svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, relazionando con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del PTPC.

I Responsabili di servizio

I responsabili di Servizio sono i referenti di secondo livello. Sono di loro competenza:

- l'applicazione delle misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e la vigilanza sulla corretta attuazione da parte del personale dipendente delle relative prescrizioni;
- la tempestiva segnalazione al Dirigente responsabile delle anomalie registrate;
- la proposta al Dirigente responsabile e al Responsabile Prevenzione Corruzione di individuazione di ulteriori rischi e misure di contrasto al fine dell'aggiornamento e miglioramento del Piano.

I dipendenti della Società

Rispetto al PTPCT i dipendenti della Società, tra l'altro:

- osservano le misure contenute nel Piano;
- segnalano le situazioni di illecito ai propri dirigenti ed i casi di personale conflitto di interessi.

I collaboratori a qualsiasi titolo della Società

Tutti i collaboratori a qualsiasi titolo della Società:

- osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel Piano e gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e segnalano le situazioni di illecito.

La Società si è dotata inoltre, del **Comitato di Pari Opportunità** - le cui nomine sono in fase di rinnovo - ai sensi dell'art. 19 del CCNL per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali (gestori); ed ha firmato la Carta per le Pari Opportunità e l'Uguaglianza nel Lavoro.

2.2. Piano Anticorruzione e Modello 231 in ADP - Coordinamento delle misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012

Ai sensi dell'art. 2 bis della Legge n. 190/2012, introdotto dall'art. 41 del D.Lgs. n.97/2016, le società in controllo pubblico sono tenute ad adottare misure di prevenzione della corruzione "integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

La società Aeroporti di Puglia S.p.A., con azionista principale la Regione Puglia (99,5978%), quale soggetto privato in controllo pubblico (cfr. § 2. Aeroporti di Puglia S.p.A.) è, pertanto, soggetta all'applicazione della legge anticorruzione, ed ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Modello 231" o "MOGC 231").

In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, pertanto, il "Modello 231" con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge n. 190/2012. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D.Lgs. n. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa, diversamente le norme di cui alla Legge n. 190/2012 hanno la finalità di prevenire fenomeni di illegalità idonei a danneggiare la società per

favorire il vantaggio dei privati, estendendosi a tutti i casi di corruzione, anche “passiva” (reati commessi in danno alla società).

L'Autorità sottolinea come: *“nella programmazione delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all'interno della società o dell'ente. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario [...] Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. È opportuno che tali misure siano costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento.”*

L'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) attualmente in carica, all'atto del suo insediamento (in data 21 giugno 2017) aveva effettuato un'analisi del Modello Organizzativo nel suo complesso, ritenendo opportuno raccomandare una completa revisione del documento, al fine di recepire la nuova configurazione dell'assetto organizzativo societario e rendere il MOGC in linea con le *Best Practice* e le Linee Guida di Confindustria, così da identificare in maniera chiara e puntuale i processi sensibili con individuazione dei relativi *process Owner* e dei reati potenzialmente commettabili, prevedere principi di controllo generali e, per ciascun processo sensibile, stabilire i protocolli di controllo specifici con riferimento alle procedure in vigore presso la Società, con l'obiettivo di prevenire la commissione dei reati a rischio individuati, tenendo peraltro conto delle caratteristiche inerenti il controllo pubblico della Società e della conseguente correlazione tra il Modello Organizzativo e il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza.

In occasione della revisione del MOGC, dando seguito alla volontà del legislatore, si è proceduto a rafforzare la visione sinergica del sistema di presidio dei rischi di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e quelli di cui alla Legge n. 190/2012 ed avviare un percorso volto a consolidare il coordinamento tra Organismo di Vigilanza, RPCT e Internal Audit Manager, in un'utile logica di efficacia delle azioni di presidio e di controllo, nonché di semplificazione ovvero in via generale del principio dell'effettività, richiamato nel PNA 2019, secondo il quale la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità.

Quanto alle misure anticorruzione di ADP, l'aggiornamento del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, integra - senza sovrapporsi - il Modello 231, in un sistema a rete che consente di presidiare il rischio connesso a tutte le fattispecie di corruzione (sia dal lato attivo che passivo), estendendo il raggio di azione anche a fenomeni di c.d. *maladministration*.

Aeroporti di Puglia ha quindi riportato le misure integrative ex Legge n. 190/12 in apposito documento denominato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato dal

Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, mentre gli elementi comuni alle due normative di riferimento, sono trattati nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 di ADP approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 giugno 2019; in particolare, sono da considerarsi validi anche ai fini della Legge n. 190/12 i seguenti contenuti riportati nel Modello 231/2001:

- nella Parte Generale:
 - il documento sottostante alla realizzazione dell'aggiornamento del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 (descritto nel paragrafo 3.4.3. "Processo di predisposizione ed aggiornamento del modello") che costituisce anche la base per la predisposizione del Piano Anticorruzione, ovvero le "Schede di analisi ex D.Lgs. n. 231/2001 e Legge n. 190/2012: profilo di rischio, presidi esistenti e proposte di miglioramento", in cui è rappresentato, per ogni area a rischio reato:
 - l'analisi dei rischi potenziali, con riguardo ad alcune delle possibili modalità attuative dei reati nello specifico contesto aziendale;
 - il sistema di controlli preventivi esistente nelle aree di attività a rischio;
 - le proposte di miglioramento del sistema di controllo interno;
 - le componenti del sistema di controllo preventivo che sono attuate a livello aziendale per garantire sia l'efficacia del Modello sia adeguate misure per la prevenzione dei reati previsti dalla Legge n. 190/2012 (la descrizione di tali componenti è riportata nel paragrafo 3.6 "Elementi del Modello"). In particolare questi elementi comuni del sistema di controllo preventivo sono:
 - principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
 - sistema organizzativo formalizzato e chiaro;
 - procedure, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
 - poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
 - sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
 - sistema di monitoraggio e di gestione della documentazione;
 - sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello, compreso il Codice Etico;
 - sistema disciplinare/sanzionatorio adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Codice Etico e delle altre indicazioni del Modello;
 - le interrelazioni tra OdV e RPCT nello svolgimento delle rispettive attività, descritte nel Paragrafo 4.2 "Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza", che:
 - sancisce come OdV e RPCT, pur nel rispetto della reciproca autonomia, alla luce dell'integrazione tra il Piano Anticorruzione ed il Modello, debbano svolgere le rispettive proprie attività in coordinamento, valutando le possibili logiche di coordinamento nei rispettivi interventi di monitoraggio, anche per evitare duplicazioni e massimizzare l'efficacia dei controlli;
 - stabilisce come OdV e RPCT possano consultarsi in qualsiasi momento per verificare specifici aspetti di comune interesse;

- le modalità di interrelazione tra OdV e RPCT nel caso di segnalazioni ricevute in merito a tematiche connesse con la Legge n. 190/2012 ed il D.Lgs. n. 231/2001, descritte nel Paragrafo 4.4.1 “Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza”;
- nella Parte Speciale A del presente documento, la descrizione dei presidi di controllo delle aree a rischio in cui è previsto il rischio astratto di fenomeni di corruzione che sono comuni tra D.Lgs. n. 231/2001 e Legge n. 190/12;
- nel Codice Etico (allegato al Modello 231):
 - i principi etici nella condotta delle attività aziendali (indicati nel capitolo 3 “principi di comportamento nella gestione delle attività della Società”) in cui è previsto il rischio di corruzione;
 - le interrelazioni tra OdV e RPCT nell’attività di vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Codice Etico.

Nella fase di predisposizione del PTPCT si è pertanto tenuto in considerazione il MOGC 231 e le misure di prevenzione e mitigazione del rischio corruzione già previste nello stesso, al fine di assicurare il necessario coordinamento tra controlli per la prevenzione dei rischi ex D.Lgs. n. 231/2001 e rischi ex Legge n. 190/2012, nonché tra le funzioni del RPCT e quelle degli altri organismi di controllo.

A tal fine si rinvia al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da Aeroporti di Puglia pubblicato sul sito Internet <http://www.aeroportidipuglia.it> nella sezione “Società trasparente” – sotto-sezione “Altri contenuti/Corruzione”.

3. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Il presente Piano è adottato ai sensi della Legge n. 190/2012, tenuto conto delle indicazioni contenute nella Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 con la quale, come rilevato in precedenza, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato in via definitiva il PNA 2019.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato aggiornato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di ADP, dott. Jacopo Gerro - Internal Audit Manager - rispetto alle precedenti versioni approvate dal Consiglio di Amministrazione. Il presente Piano è adottato da Aeroporti di Puglia con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il RPCT predispone la bozza del testo aggiornato del PTPCT e provvede a: a) pubblicare la bozza del Piano sul sito web “Società Trasparente” e sulla INTRANET aziendale per raccogliere osservazioni, suggerimenti e contributi da parte di dipendenti e *stakeholders*, inoltre in vista dell’elaborazione del testo definitivo a; i) trasmettere la bozza del Piano all’Organismo di Vigilanza per eventuali osservazioni; ii) trasmettere la bozza del Piano all’Ente controllante ai sensi dell’art.10, comma 2, della D.G.R. n. 812 del 5 maggio 2014. Riscontrato, in data 16 marzo 2021 dalla Regione Puglia che comunica di non aver modifiche o integrazioni da proporre al Piano trasmesso, e dalla consultazione *on line* non sono pervenute comunicazioni.

Il PTPCT deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società entro il 31 gennaio, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Per il PTPCT 2021-2023 l'ANAC, con provvedimento pubblicato il 7 dicembre 2020, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha ritenuto opportuno differirne la predisposizione e la pubblicazione al 31 marzo 2021 (Comunicato del Presidente dell'Autorità del 2 dicembre 2020).

Con il presente Piano, nell'ambito degli obiettivi strategici, l'Organo di indirizzo intende perseguire gli obiettivi di rigoroso rispetto del Codice Etico e rafforzare e migliorare in maniera continuativa i processi aziendali anche attraverso il percorso continuo di integrazione tra il sistema di prevenzione della corruzione e i sistemi di controllo interno.

Il PTPCT costituisce un documento programmatico di ADP e in esso confluiscono le finalità, gli istituti e le linee d'indirizzo che il RPCT ha elaborato sulla base delle informazioni e notizie rese dai Responsabili di Direzione/Struttura/Funzione aziendale competenti.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il RPCT potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario o opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione.

Il Piano approvato è pubblicato all'interno del sito internet istituzionale di Aeroporti di Puglia <http://www.aeroportidipuglia.it>, nella sezione "Società trasparente" – sottosezione "Disposizione generali/Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza".

Il presente Piano costituisce documento programmatico di Aeroporti di Puglia e in esso confluiscono le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo che il RPCT ha elaborato sulla base delle informazioni e notizie rese dai Responsabili di Direzione/Funzione aziendale competenti. In conformità a quanto previsto dal PNA 2016 e ribadito anche nel testo definitivo dell'Aggiornamento PNA 2018 e al PNA 2019, Aeroporti di Puglia ha provveduto ad inserire all'interno del PTPCT, la Trasparenza come sezione specifica il Programma per la Trasparenza e l'Integrità.

3.1. Il processo di adozione e aggiornamento del PTPCT

Il processo di adozione e aggiornamento del PTPCT prevede il coinvolgimento di diversi soggetti in ambito aziendale. I soggetti interni dell'organizzazione che partecipano al processo di prevenzione della corruzione partecipando attivamente all'elaborazione del piano di prevenzione e all'attuazione e controllo di efficacia delle misure con esso adottate, sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- l'OdV;
- l'Internal Auditor;
- il Direttore Generale;
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT);
- i Dirigenti, i RUP e i Responsabili di servizio;
- i Post Holder e i Nominated Person;
- i Dipendenti.

Il lavoro di autoanalisi organizzativa per l'individuazione di misure di prevenzione della corruzione deve essere concepito non come adempimento a sé stante, ma come una politica di riorganizzazione da conciliare, in una logica di stretta integrazione, con ogni altra politica di miglioramento organizzativo.

A questo fine il PTPCT non deve essere considerato come il complesso di misure che il PNA impone, ma come un insieme di misure che autonomamente ogni amministrazione/ente adotta, in rapporto non solo alle condizioni oggettive della propria organizzazione, ma anche dei progetti o programmi elaborati per il raggiungimento di altre finalità (maggiore efficienza complessiva, risparmio di risorse pubbliche, riqualificazione del personale, incremento delle capacità tecniche e conoscitive).

3.2. Premessa metodologica con riferimento alla natura giuridica e alle attività di Aeroporti di Puglia

Ai fini di una migliore comprensione delle modalità di redazione del presente Piano e relativo aggiornamento, occorre tenere presenti alcune specificità che caratterizzano la Società di gestione aeroportuale. ADP è stata costituita, nel 1984, su iniziativa della Regione Puglia e, nello specifico, dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti, per lo svolgimento dell'attività di gestione delle Aerostazioni passeggeri e merci e relative pertinenze, nonché dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, nello "esclusivo interesse pubblico". Nel corso degli anni '90, l'attività di gestione dei servizi aeroportuali è stata liberalizzata anche mediante privatizzazioni. Infatti, con l'art. 10, co. 13, Legge n. 537/1993, il legislatore ha previsto la costituzione (obbligatoria) di società per azioni alle quali affidare tale attività, riconoscendo alle regioni e agli enti locali la possibilità di partecipare alle stesse. Con successivo D.M. del 12 novembre 1997, n. 521, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 10 cit., ha regolamentato la costituzione di tali società e, più in generale, la gestione dei servizi aeroportuali. Pertanto, il legislatore nazionale ha ribadito la competenza legislativa sulla materia esclusivamente in capo allo Stato. A seguito del D.M. n. 521 cit., l'ADP ha modificato nel corso del tempo il proprio Statuto adeguandolo alla normativa nazionale ed, in particolare, al D.Lgs. n. 175/2016 (T.U. delle società partecipate). A riguardo si precisa che l'art. 4 del T.U., recante disciplina delle «*finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione delle partecipazioni pubbliche*», non produce ricadute sull'assetto organizzativo e funzionale di ADP:

- a)** in primo luogo, perché la possibilità per «*le regioni, le province, i comuni e gli enti locali nonché le camere di commercio, industria ed artigianato interessati*» di costituire e/o partecipare a società di gestione aeroportuale è prevista dall'art. 2, comma 1 del D.M. n. 521/1997;
- b)** in secondo luogo, perché l'oggetto sociale (*i.e.* il vincolo di scopo e di attività) delle società di gestione aeroportuale è definito dal successivo art. 4, comma 1, lett. a) del citato D.M. n. 521/2007 e consiste «*nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché nelle attività connesse collegate purché non a carattere prevalente*»;
- c)** inoltre l'art. 10 del T.U., che disciplina le procedure propedeutiche alla «*alienazione delle partecipazioni sociali*» non è applicabile ai fini della cessione a privati delle «*quote di maggioranza*» di ADP, essendo tale attività subordinata, per effetto di quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n. 521/2007, all'espletamento di procedure di evidenza pubblica, nonché alla regola che impone di assicurare «*la*

misura minima della partecipazione dei soci pubblici al capitale sociale non inferiore al quinto» (art. 4, comma 1, lett. c), D.M. n. 521/1997).

La convenzione stipulata con l'ENAC il 25 gennaio 2002 e il successivo decreto interministeriale del 6 marzo 2003 di concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti confermano come l'attività di "progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione, uso degli impianti e delle infrastrutture" possa essere regolamentata (e, quindi, normata), soltanto dallo Stato e dagli organi a tanto preposti, attraverso una chiara ripartizione di competenze tra gli stessi, nei quali non è ricompresa la Regione, che, al massimo, può, unitamente ad altri soggetti pubblici e privati, partecipare alla società, detenendo una quota azionaria, comunque, rilevante.

Pertanto, la ADP, pur nascendo su iniziativa della Regione Puglia, anche a seguito dell'evoluzione normativa, ha acquisito una configurazione giuridica che esclude la sua strumentalità.

La normativa in tema di concessione del servizio aeroportuale (art. 704 del codice della navigazione) attribuisce al Ministero dei Trasporti la competenza a rilasciare il titolo concessorio della gestione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale ed all'ENAC la stipulazione della relativa concessione, previa convenzione stipulata nel rispetto delle direttive del Ministero dei Trasporti, prevedendo un ruolo consultivo della Regione nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione. Sul rilascio delle concessioni aeroportuali si è pronunciata anche la Corte Costituzionale (sentenza n. 18 del 30.1.2009).

Con il D.Lgs. n. 172/2007, poi, il legislatore statale delegato ha ulteriormente adeguato la normativa interna alla normativa comunitaria, in particolare quella sanzionatoria, ed ha attribuito all'ENAC – già titolare delle funzioni di controllo e regolazione dell'intero sistema aeroportuale, in base alla Legge 9 novembre 2004, n. 265, che ha convertito con modificazioni il D.L. 8 settembre 2004, n. 237, a fini di garanzia di adeguati livelli di sicurezza e di efficienza del traffico aereo negli aeroporti della Comunità – il ruolo di responsabile dell'applicazione delle norme comunitarie e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative.

L'indipendenza dell'Organo di indirizzo amministrativo dai soci pubblici è garantita dalle norme dello statuto sociale che consentono allo stesso di non avere indebite ingerenze nella gestione della società medesima².

Gli eventuali contributi pubblici percepiti da Aeroporti di Puglia sono destinati esclusivamente allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e alla mobilità aerea regionale. Mentre il fatturato è prodotto mediante l'espletamento della propria attività istituzionale di gestione aeroportuale (fatturato aviario ed extra aviario).

In data 22 gennaio 2018, la società di gestione aeroportuale, Aeroporti di Puglia S.p.A. è stata designata, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero delle Economia e della Finanze, "Rete aeroportuale pugliese", costituita dagli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA), riconoscendo alla società di gestione la possibilità di adottare una tariffa unica per tutti gli aeroporti.

² Art. 3 dello Statuto sociale: ... *"La Società opera in piena autonomia dagli stessi soci e con la massima imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali"*.

Art. 17 dello statuto sociale: *"Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea"*

In data 16 ottobre 2019 si è tenuta la Audizione Pubblica degli Utenti inerente alla proposta tariffaria di Aeroporti di Puglia per il quadriennio 2019-2022.

Il Gestore Aeroportuale e gli Utenti degli aeroporti pugliesi hanno raggiunto una intesa sostanziale sulla proposta tariffaria relativa al periodo 2019-2022.

Nei modi e nei termini previsti dal “Modello 2” definito dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, la proposta tariffaria (alla data di aggiornamento del Piano) è stata pubblicata sul sito internet della società, e inviata contestualmente agli utenti, associazioni rappresentative di vettori e gestori aeroportuali e, quindi, altresì ad ART per la verifica di competenza.

- a) La Convenzione di gestione totale n. 40, stipulata il 25 gennaio 2002 con l'Ente Nazionale Aviazione civile (ENAC) e approvata con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Difesa del 6 marzo 2003, n. 4269.**

Aeroporti di Puglia ha stipulato la Convenzione di gestione totale n. 40, il 25 gennaio 2002 con l'Ente Nazionale Aviazione civile (ENAC) ed approvata con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Difesa del 6.03.2003, nr.4269.

L'art. 202, comma 1-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha prorogato di due anni della durata delle concessioni aeroportuali in essere. La predetta norma ha previsto la proroga di due anni della “durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale in corso”; ciò in considerazione degli effetti economici negativi derivanti dal consistente calo del traffico legato alla situazione emergenziale causata dalla pandemia da Covid-19 e connesse misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e dalle Regioni. Ciò premesso, stante la diretta applicabilità della norma in argomento a seguito della conversione del Decreto Legge in oggetto nella Legge n. 77/2020, la durata della Concessione aeroportuale in essere è da intendersi, *ope legis*, prorogata per ulteriori 24 mesi a decorrere dalla data di rispettiva scadenza.

Aeroporti di Puglia svolge la sua attività in conformità alla Convenzione stipulata con l'ENAC per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali³ e pertanto, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione in parola:

- 1) definisce e attua le strategie e le politiche commerciali più opportune per lo sviluppo di ciascun aeroporto;
- 2) provvede, con onere a proprio carico, a gestire ciascun aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati destinati alle attività aeronautiche, adottando, d'intesa con l'ENAC, ogni iniziativa per lo svolgimento dell'attività di aviazione in generale e garantendo l'ottimizzazione delle

³ l'art. 705 del Codice della navigazione definisce il gestore aeroportuale come il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato.

risorse disponibili per la produzione di servizi di adeguato livello qualitativo nel rispetto dei principi di sicurezza, efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'ambiente;

3) eroga con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e secondo le regole della non discriminazione dell'utenza, i servizi di propria competenza ed in particolare provvede principalmente a:

- realizzare gli interventi indicati nel Programma d'Intervento, nel Piano degli Investimenti e nel Piano economico finanziario;
- assicurare l'efficienza degli impianti e degli apparati aeroportuali e garantire i servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, di trattamento delle acque di scarico e di potabilizzazione dell'acqua, di sfalcio erba;
- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, infrastrutture e impianti di ciascun aeroporto anche a mezzo di ditte specializzate, ferma restando la propria responsabilità per tutta la durata della concessione;
- adottare le misure idonee a prevenire rischi da volatili;
- assicurare ogni supporto necessario all'espletamento delle attività delle Amministrazioni dello Stato, dei servizi di soccorso e sanitari in ambito aeroportuale;
- somministrare i servizi e le utenze (acqua potabile ed industriale, energia elettrica per illuminazione, alla depurazione biologica ecc...) a favore dell'ENAC e di tutti i soggetti pubblici presenti in ciascun aeroporto;
- consegnare in duplice esemplare all'ENAC gli inventari ed i disegni esecutivi degli immobili, nonché gli schemi con i tracciati degli impianti e delle reti di distribuzione in ambito aeroportuale e le relative variazioni ed aggiornamenti;
- adottare le misure idonee ad assicurare i servizi antincendio e di pronto soccorso sanitario;
- assicurare lo svolgimento dei servizi di sicurezza e controllo e a versare gli importi dovuti per l'affidamento dei servizi di sicurezza;
- assicurare che i sub concessionari ammessi ad operare in ciascun aeroporto abbiano stipulato polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi allo svolgimento della propria attività in ambito aeroportuale per danni che possano arrecare alla Amministrazioni ed Enti presenti negli aeroporti e/o a terzi;
- garantire adeguati standard di servizio offerti all'utenza, in relazione a quanto previsto dalla Carta dei servizi;
- corrispondere il canone annuo di concessione;
- assolvere ad ogni ulteriore adempimento previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento all'art. 705 del codice della navigazione, del D.Lgs. n. 18/1999 in materia di *handling*, e comunica su richiesta di ENAC i dati statistici relativi alla attività aeroportuale, nonché quelli economici, finanziari ed organizzativi inerenti la gestione.

In relazione agli adempimenti verso l'ENAC sono autorizzati a intrattenere i relativi rapporti i **Nominated Person/Post Holder** secondo le deleghe e le missioni definite nel Regolamento (UE) n. 139/2014 e nel Manuale dell'aeroporto che qui si riportano in sintesi:

a) *Nominated Person servizi operativi* che garantisce il corretto svolgimento e la gestione in sicurezza:

- della movimentazione degli aeromobili e dei mezzi, nonché di tutte le attività e le operazioni connesse con il volo che si svolgono o comprendono l'area di movimento;
- dei servizi connessi con il volo;
- delle aree soggette a lavori;
- degli eventuali ostacoli presenti sulla pista che possano influire sulle operazioni di decollo e atterraggio;
- della pista, delle *taxiway* e dei raccordi, della segnaletica orizzontale, verticale e luminosa;
- del Piano di prevenzione e di controllo del rischio da impatto con volatili;
- delle procedure aeroportuali per il contenimento del rumore;
- dei dati relativi agli incidenti e agli inconvenienti gravi, della rimozione dei mezzi e degli aerei incidentati;
- dei Piani di emergenza;
- nonché tutte le attività richiamate nel manuale di Aeroporto parte B, sez. 2.

b) *Post Holder Terminal*, nominati al fine di garantire l'attuazione delle procedure di sicurezza e assistenza ai passeggeri, nonché dei Piani di emergenza che interessano l'area del Terminal;

c) *Post Holder Progettazione*, che garantisce il corretto svolgimento delle attività che interessano l'area progettazione inerenti:

- la conformità ai regolamenti in vigore della progettazione di tutte le ristrutturazioni;
- la determinazione e la comunicazione dei dati relativi alle caratteristiche fisiche dell'aeroporto;
- l'efficacia della progettazione relativamente ai livelli di sicurezza attesi;
- la tutela dell'ambiente, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale e il monitoraggio sulle interrelazioni aeroporto/territorio.

d) *Nominated Person per la manutenzione*, che garantisce la conformità delle operazioni di manutenzione delle infrastrutture alle normative vigenti attraverso:

- la predisposizione di programmi manutentivi di tutti gli apparati, edifici, segnaletica, piste ecc.;
- il controllo periodico dello stato della pista, delle taxi way e dei raccordi, della segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, dell'area movimento e più in generale la effettiva e corretta attuazione della manutenzione programmata e straordinaria, al fine di garantire la costante efficienza delle infrastrutture;
- la segnalazione e il controllo delle aree soggette a lavori.

I *Post Holder* e i *Nominated Person* pertanto si configurano come Responsabili Interni.

b) Il Contratto di Programma

In data 2 ottobre 2009 ADP ha stipulato con l'ENAC per gli Aeroporti di Bari e Brindisi un Contratto di Programma che disciplina per il quadriennio 2009-2012. ADP, ha inoltre completato l'iter per l'approvazione della dinamica tariffaria relativa al quadriennio 2019-2022. Seguirà la stipula del Contratto di Programma con ENAC per:

- 1) i c.d. Servizi Regolamentati⁴;
- 2) il livello iniziale dei corrispettivi previsti per i Servizi Regolamentati;
- 3) le modalità di rilevazione annuale dello stato degli adempimenti a carico di ADP derivanti dal contratto stesso;
- 4) le penali applicabili in caso di ritardato o mancato adempimento degli obblighi previsti.

ADP SpA adempie agli obblighi di informativa e di rendicontazione nei confronti dell'ENAC, inoltrando all'Ente, entro 60 gg dall'approvazione del bilancio, la documentazione necessaria per il rinnovo del Contratto di Programma stesso, prevista dalla "Linee Guida applicative della Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva", elaborate dall'ENAC e approvate dal MEF, in particolare:

- tutta la documentazione per il monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano degli Investimenti;
- eventuali iniziative non attinenti la gestione caratteristica dell'aeroporto o finalizzate a modificare elementi essenziali del Contratto di Programma (es. ridefinizione della tariffa);
- le rilevazioni statistiche del traffico aereo rilevate mensilmente;
- il Piano annuale della manutenzione ordinaria redatto conformemente alla circolare ENAC APT 21 del 30.01.2006;
- entro il 30 settembre di ciascun anno una dichiarazione di preconsuntivo attestante lo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal Piano degli investimenti e dal relativo crono-programma;
- entro il 31 marzo di ciascun anno analoga dichiarazione di cui al punto precedente, redatta a consuntivo e attestante le nuove opere entrate in esercizio, i SAL emessi e gli interventi di manutenzione straordinaria;
- un documento, redatto da un Istituto di rilevazione competente, in cui sono riportati i valori relativi al raggiungimento degli obiettivi di qualità e tutela ambientale;
- ogni situazione che possa compromettere la funzionalità dell'aeroporto, la regolarità dei servizi e il rispetto delle prescrizioni tecniche e operative attinenti le sicurezza aeroportuale;

c) Effetti della Convenzione e del Contratto di programma sulla natura e sulla attività della società di gestione

Alla luce di quanto esposto al soggetto concessionario sono trasferiti poteri e funzioni proprie dell'ENAC. La lettura del testo convenzionale conferma l'effettività di detto trasferimento di poteri e di funzioni.

In capo all'ENAC, al Ministero delle Infrastrutture, al Ministro della Economia e delle Finanze residuano solo poteri di controllo generale, con potestà di revoca della Convenzione per motivi di interesse pubblico o di declaratoria di decadenza dalla Convenzione stessa per grave inadempimento (art. 14 della Convenzione) e salva la facoltà di adire il Collegio Arbitrale per dirimere le possibili controversie interpretative (art. 16 della Convenzioni).

Nei limiti della attribuzione della Convenzione con riferimento alle attività di pubblico interesse, di cui al paragrafo successivo, gli amministratori e i dipendenti della società di gestione, infatti, devono qualificarsi "incaricati di pubblico servizio".

⁴Per servizi regolamentati si intendono quelli erogati da ADP, come analiticamente descritti e riportati nel Programma Triennale della Trasparenza.

L'art. 358 del codice penale definisce *“pubblico servizio”* quella *“attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*

Nella interpretazione della norma sopra riportata, la giurisprudenza dà rilievo non alla circostanza che si tratti di attività svolte in virtù della legittimazione derivante da un provvedimento amministrativo (vale a dire, che derivino, come nel caso che ci occupa, da una Convenzione), bensì dalla circostanza che l'attività stessa sia stata originariamente assunta come propria in forza di un atto normativo della Pubblica Amministrazione. Nel caso di Aeroporti di Puglia vi è sia un rapporto convenzionale, sia un atto normativo, costituito dai vari Decreti Ministeriali che hanno affidato ad ADP, già SEAP, la gestione degli scali pugliesi.

d) Il ruolo del Gestore totale nella conduzione dell'aeroporto tra attività di pubblico interesse e attività privatistica

Al fine di qualificare quali attività siano di interesse pubblico e quali prettamente commerciali soccorre la comunicazione della commissione europea *“Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (2014/C 99/03) del 4 aprile 2014.*

La Commissione, dopo aver definito l'aeroporto, nell'ambito del paragrafo 2, come: *“un soggetto o gruppo di soggetti che esercita l'attività economica consistente nella fornitura di servizi aeroportuali alle compagnie aeree”*, al paragrafo 3 *“presenza di aiuti di stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato”*, dedicato alla nozione di impresa e di attività economica definisce l'aeroporto come *“31) Il soggetto o il gruppo di soggetti che esercita l'attività economica consistente nella fornitura di servizi aeroportuali alle compagnie aeree, vale a dire nell'assicurare l'assistenza agli aeromobili, dal momento dell'atterraggio a quello del decollo, nonché ai passeggeri e alle merci, in modo da consentire ai vettori di fornire servizi di trasporto aereo (32), è indicato di seguito come «aeroporto» (33). Un aeroporto fornisce una serie di servizi («i servizi aeroportuali») alle compagnie aeree, a titolo oneroso («diritti aeroportuali»). Mentre la portata esatta dei servizi forniti dagli aeroporti, nonché la definizione di tali diritti, come «canoni» o «tasse» varia all'interno dell'Unione, la fornitura di servizi aeroportuali alle compagnie aeree in cambio del pagamento di diritti aeroportuali costituisce un'attività economica in tutti gli Stati membri”* e chiarisce quanto segue:

“32) Il quadro giuridico e normativo relativo alla proprietà e alla gestione dei singoli aeroporti varia da un aeroporto all'altro all'interno dell'Unione. In particolare, gli aeroporti regionali e locali sono spesso gestiti in stretta cooperazione con le autorità pubbliche. A tale riguardo, la Corte ha stabilito che è plausibile che diversi soggetti svolgano assieme un'attività economica, costituendo in tal modo un'unità economica, in presenza di determinate condizioni (34). Nel settore aeronautico, la Commissione ritiene che una partecipazione significativa nella strategia commerciale di un aeroporto, per esempio attraverso la conclusione di accordi diretti con le compagnie aeree o la fissazione di diritti aeroportuali, costituisca un'indicazione importante che il soggetto in questione svolge effettivamente, da solo o con altri, l'attività economica di gestione dell'aeroporto (35).

33) Oltre ai servizi aeroportuali, un aeroporto può inoltre fornire altri servizi commerciali a compagnie aeree o ad altri utenti dell'aeroporto, come servizi ausiliari ai passeggeri, agli spedizionieri o ad altri

prestatori di servizi (ad esempio mediante l'affitto di locali a gestori di negozi e ristoranti, a gestori di parcheggi, ecc.). Tali attività economiche saranno indicate collettivamente come «attività non aeronautiche».

34) Tuttavia, non tutte le attività poste in essere da un aeroporto sono necessariamente attività di natura economica (36). Dato che la classificazione di un soggetto come impresa fa sempre riferimento a un'attività specifica, è necessario distinguere tra le attività di un determinato aeroporto e stabilire in quale misura tali attività siano di natura economica. Se un aeroporto svolge delle attività sia di natura economica che non economica, esso è considerato un'impresa solo per quanto riguarda le prime.

35) La Corte ha sostenuto che le attività che di norma rientrano sotto la responsabilità dello Stato nell'esercizio dei suoi poteri pubblici non sono di natura economica e non rientrano nella sfera di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato (37). In un aeroporto, attività come il controllo del traffico aereo, i servizi di polizia, i servizi doganali, i servizi antincendio, le attività necessarie alla protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita e gli investimenti nelle infrastrutture e nelle attrezzature necessarie per lo svolgimento di tali attività, sono generalmente considerate di carattere non economico.”

Nell'ambito della attività economica svolta dal gestore aeroportuale, la Direttiva del comitato interministeriale per la programmazione economica (deliberazione n. 38/2007 del 15 giugno 2007), in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva all'art. 1, distingue i corrispettivi dei c.d. “Servizi Regolamentati”, soggetti al controllo da parte di ENAC, da quelli cd. “Non Regolamentati”, in quanto soggetti alla libera scelta imprenditoriale ed economica del gestore.

La Direttiva provvede, al paragrafo 1.1, ad elencare i servizi aeroportuali soggetti a regolamentazione tariffaria (d'ora in poi, servizi regolamentati) e, al paragrafo 1.2, a fissare i criteri per l'individuazione dei servizi non regolamentati il cui margine deve concorrere alla riduzione dei diritti aeroportuali, ai sensi dell'art. 11-nonies, lett. e), della Legge n. 248/05.

I servizi regolamentati sono:

- a) i diritti di approdo e di partenza, di sosta e di ricovero (Legge n. 248/2005, art. 11 nonies);
- b) il diritto di imbarco passeggeri (Legge n. 248/2005, art. 11 nonies);
- c) le tasse di imbarco e sbarco merci (Legge n. 117/1974 e Legge n. 248/2005, art. 11 nonies);
- d) i compensi per le operazioni di controllo di sicurezza (Legge n. 85/1999, art. 2, co. 1, e Legge n. 248/2005, art. 11 duodecies);
- e) i corrispettivi per l'uso di infrastrutture centralizzate, dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo (D.Lgs. n. 18/1999, allegato B, e Legge n. 248/2005, art. 11 terdecies);
- f) i corrispettivi per le attività di assistenza a terra, quando queste siano svolte – di diritto o di fatto – da un unico prestatore (D.Lgs. 18/1999, allegato A, e Legge n. 248/2005, art. 11 terdecies).

Con particolare riferimento alla lettera f) l'attività di handling espletata da Aeroporti di Puglia spa sugli scali di Bari e di Brindisi non è più soggetta a regolamentazione trattandosi di Aeroporti che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18/1999 (Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità) hanno superato i 2 milioni di passeggeri e per i quali è pertanto riconosciuto il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra ai prestatori di servizi sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 13 del medesimo Decreto Legislativo.

Per la stipula dei contratti di programma quadriennali, sottoscritti tra i gestori aeroportuali ed ENAC, volti a determinare i corrispettivi dei servizi regolamentati, le società di gestione aeroportuali si attengono alle predette direttive e conseguenti linee guida operative emanate da ENAC.

Tali corrispettivi sono annualmente revisionati, come previsto dal contratto di programma, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ENAC nell'area <https://www.enac.gov.it/aeroporti/gestioni-aeroportuali-regolazione-tariffaria>.

Sono pubblicate al seguente indirizzo https://www.enac.gov.it/La_Regolazione_Economica/Aeroporti/Contratti_di_Programma/Stipulati/info-2134230724.html, per l'aeroporto di Bari; per l'aeroporto di Brindisi all'indirizzo https://www.enac.gov.it/La_Regolazione_Economica/Aeroporti/Contratti_di_Programma/Stipulati/info838791498.html; per gli scali di Foggia e Grottaglie (TA), il cui traffico aeroportuale è limitato vigono ancora le tariffe di cui al Decreto Interministeriale n. 140T del 14 novembre 2000, successivamente aggiornato in base all'indice ISTAT, pubblicate sul sito web di Aeroporti di Puglia.

Rientrano nella tipologia di attività non regolamentate

1) la cessione in uso di spazi aeroportuali in quanto:

- a) se il mercato rilevante è circoscritto al sedime aeroportuale, tale cessione genererà rendite di monopolio in favore del gestore;
- b) se invece il mercato rilevante eccede il sedime aeroportuale è ragionevole presumere che da tale cessione deriveranno comunque al gestore delle rendite quantomeno da localizzazione, considerata la probabile propensione degli operatori terzi a pagare prezzi più elevati per l'uso di spazi interni al sedime;

2) l'offerta di servizi *retail* agli utenti aeroportuali (es. bar, ristorazione, autonoleggi, rivendite giornali, tabacchi, *boutique*, *souvenir*, parcheggi, alberghi, pubblicità, ecc.).

Rientrano altresì tra i servizi non regolamentati i servizi e le attività c.d. non pertinenti la gestione caratteristica, (ad esempio, servizi di *engineering* destinati al mercato esterno all'aeroporto, produzione di energia o di servizi telefonici destinati a operatori o utenti non aeroportuali, partecipazioni in società che non svolgono servizi destinati ad essere erogati nell'ambito del sedime aeroportuale, ecc.).

Tanto è riportato nelle direttive in questione e nelle relative Linee Guida applicative adottate da ENAC.

Annualmente i gestori sono tenuti a far pervenire all'ENAC, entro trenta giorni dalla approvazione del bilancio, i dati della contabilità analitica, organizzati separatamente per centri di costo e di ricavo, relativi:

- (i) a ciascuno dei servizi regolamentati svolti nell'aeroporto affidato, costituenti autonomo centro di tariffazione;
- (ii) all'insieme dei servizi non regolamentati di cui al par. 1.2 della Direttiva, se svolti e/o erogati nell'ambito del sedime aeroportuale a favore dell'utenza dello scalo;
- (iii) alle attività "escluse" in quanto non pertinenti la gestione caratteristica o erogate fuori del sedime aeroportuale.

I dati della contabilità analitica sono certificati da società di revisione contabile che attesta la rispondenza, oltre che ai dettami delle norme civilistiche e fiscali ed ai principi contabili internazionali, ai criteri fissati dalla Direttiva ed a quanto stabilito dalle suddette Linee guida.

e) I contratti pubblici

Nell'ambito delle attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione europea vanno altresì annoverate le attività relative ai contratti pubblici, così come disciplinati dalle direttive comunitarie, dal Codice degli appalti in vigore dal 20 aprile 2016 (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e dagli atti di regolazione dell'ANAC, c.d. Linee Guida, che a differenza dei precedenti regolamenti, che avevano il carattere della rigidità, meglio si adattano alla evoluzione e alla flessibilità del mercato economico e degli appalti.

ADP è impresa pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ("Codice dei Contratti Pubblici"), ed ente aggiudicatore, ai sensi del combinato disposto dell'art.3, comma 1, lett. e), e dell'art. 114, comma 2, del Codice, che svolge attività *"relative allo sfruttamento di un'area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti"*, di cui all'art. 119 dello stesso decreto.

Anche l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ("AVCP", oggi Autorità Nazionale Anticorruzione "ANAC" o "Autorità") ha chiarito nei confronti dei gestori aeroportuali che: *"dalla ricostruzione dell'impianto normativo in materia di gestioni aeroportuali, nazionale e comunitario, emerge che dette società operano "per rispondere ad esigenze di carattere industriale o commerciale", così come individuato dalla Corte di giustizia nella definizione che ha reso in ordine alle imprese pubbliche nel differenziarle dagli organismi di diritto pubblico (C. giust. CE, 15 maggio 2003, -214/00, punto 44). A tal proposito si richiama l'art. 10 del citato D.M. n. 521/1997, che, nell'individuare i criteri di gestione applicabili dalle società di gestione aeroportuale, dispone che la società "organizza e gestisce l'impresa aeroportuale garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità"*.

Nel contesto concorrenziale in cui opera il gestore aeroportuale, il perseguimento di uno scopo di lucro e l'assunzione dei rischi connessi alla propria attività comportano che detto soggetto si lascia guidare da considerazioni economiche, secondo le leggi del mercato. Tale risulta anche l'orientamento del Supremo Giudice, il quale rileva come sia da escludersi il carattere commerciale e industriale dei bisogni *"non... suscettivi... di soddisfacimento mediante attività di produzione o scambio di beni o servizi connotata da imprenditorialità o scopo di lucro"* (Cass. Civ., S.U. 4 maggio 2006, n. 10218; v. anche 8 febbraio 2006, n. 2637; 4 aprile 2000, n. 97)". (Cfr. AVCP, AG 20 febbraio 2013, n. 3).

In quanto ente aggiudicatore, ADP per l'affidamento di contratti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del Codice, *"strumentali"* al settore speciale di cui all'art. 119, è tenuta all'osservanza delle disposizioni del Codice relative ai settori speciali.

Per i contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice (cd. sotto-soglia), l'art. 36, comma 8, del Codice dispone che gli enti aggiudicatori, che sono imprese pubbliche, e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi sotto-soglia, rientranti nell'ambito definito dall'art. 119, applicano la disciplina stabilita nei propri regolamenti interni, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.

Nonostante per i contratti affidati per scopi diversi dalla propria attività - quindi "estranei" rispetto al settore speciale di cui all'art. 119 del Codice - in linea con l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 1° agosto 2011, ADP non sia tenuta all'applicazione del Codice e dei principi ivi contenuti, la stessa ha disciplinato nel *"Regolamento per l'affidamento degli appalti"* anche l'affidamento di tali contratti.

In data 5 giugno 2013, Aeroporti di Puglia ha aderito al Centro territoriale per l'aggregazione dei processi di acquisto degli enti locali pugliesi "Innova Puglia spa" per l'utilizzo della relativa piattaforma telematica c.d. EmPulia ai fini della gestione dell'albo on-line dei fornitori di beni, servizi e lavori e della gestione telematica delle procedure di gara negoziate.

L'individuazione delle procedure di affidamento applicabili da parte di ADP avviene previa valutazione della presenza o meno di un nesso di strumentalità tra il contratto da affidare e l'attività di *"sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti [...] e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei"*. I contratti strumentali al settore speciale di cui all'art. 119 del Codice vengono definiti *"appalti core"*, mentre i contratti non strumentali al settore speciale di cui all'art. 119, quindi 'estranei' rispetto al campo di applicazione del Codice, vengono definiti *"appalti no core"*.

Pertanto, Aeroporti di Puglia applica per i contratti pubblici le norme della parte II del Codice degli appalti, Settori Speciali, per i contratti esclusi la normativa di cui al Codice dagli artt. 4 e ss., mentre per gli appalti estranei le proprie procedure interne, verificando di volta in volta che il contratto in questione non sia strumentale alla attività di pubblico interesse, così come indicata nella normativa comunitaria, nazionale e di settore, ivi compresa la *lex specialis* di cui alla Convenzione di gestione totale.

f) Incentivazioni per l'avviamento e lo sviluppo di rotte aeree

Con l'adozione del Decreto 11 agosto 2016, il Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti ha abrogato tacitamente il decreto emanato il precedente 2 ottobre 2014 e, nel modificare l'originaria disciplina di attuazione dell'art. 13, commi 14 e 15, del D.L. n. 145/2013, ha regolamentato *ex novo* ed in maniera organica la fattispecie dell'incentivazione per l'avviamento e lo sviluppo di rotte aeree da parte dei vettori aerei. Con il decreto 11 agosto 2016 il Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti ha ridefinito l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell'art. 13, commi 14 e 15, del D.L. n. 145/2013, sostituendo la disciplina previgente con una nuova regolamentazione dell'intera materia applicabile ai soli incentivi per l'avvio e/o lo sviluppo di rotte aeree di origine pubblica che costituiscono aiuto di Stato.

Quindi per i contratti di incentivazione stipulati in data antecedente e/o successiva rispetto a quella di adozione del Decreto 11 agosto 2016 e che esulano dall'ambito di applicazione delle Linee Guida, i gestori aeroportuali non sono più sottoposti agli obblighi di pubblicazione e di comunicazione alle competenti autorità amministrative (ART ed ENAC) previsti dal Decreto 2 ottobre 2014 e dalle Indicazioni Operative ENAC. L'Autorità Regolazione trasporti non appare titolare del potere (tipico e attribuito dalla legge in via esclusiva al MIT) di istituire indicazioni operative ulteriori rispetto a quelle prescritte, in materia di incentivazione, nelle Linee Guida in oggetto.

Per quanto riguarda gli incentivi per l'avvio e/o lo sviluppo di rotte aeree non disciplinati dalle Linee Guida in oggetto Aeroporti di Puglia spa - impregiudicata la libertà di iniziativa imprenditoriale di cui dispongono i gestori aeroportuali nella materia qui di interesse – procederà alla concessione degli incentivi sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e predeterminati, quindi mediante un avviso pubblico, consultabile sul sito aziendale nella sezione bandi e contratti, nonché nella sezione società trasparente; ciò al precipuo fine di garantire il rispetto dei principi comunitari posti a presidio della concorrenza e della trasparenza.

In data 16 ottobre 2019, si è tenuta l'Audizione Pubblica degli Utenti inerente alla proposta tariffaria di Aeroporti di Puglia S.p.A. per il quadriennio 2019-2022.

Il Gestore Aeroportuale e gli Utenti degli aeroporti pugliesi hanno raggiunto una intesa sostanziale sulla proposta tariffaria relativa al periodo 2019-2022.

Nei modi e nei termini previsti dal “Modello 2” definito dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, la proposta tariffaria (alla data di aggiornamento del Piano) è stata pubblicata sul sito internet della società, e inviata contestualmente agli utenti, associazioni rappresentative di vettori e gestori aeroportuali e, quindi, altresì ad ART per la verifica di competenza.

g) Conclusioni

→ **Sono attività di interesse pubblico del gestore aeroportuale Aeroporti di Puglia S.p.A.:**

- a) le attività di carattere economico, regolamentate e controllate da ENAC;
- b) le attività relative ai contratti di lavori, servizi e forniture intese a garantire l'adempimento agli obblighi in capo alla concessionaria, di cui all'art. 4 della Convenzione di gestione totale, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, limitatamente alla attività di “sfruttamento di un'area geografica” ai fini “della messa a disposizione di aeroporti” ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti pubblici.

→ **Non rientrano in tali attività e pertanto sono rimesse alla libera iniziativa imprenditoriale del gestore aeroportuale:**

- a) le attività di *handling* per gli scali di Bari e Brindisi, giusta art. 4 del D.Lgs. n. 18/1999;
- b) le attività di incentivazione con contributi e/o sostegni finanziari a favore di compagnie aeree per il lancio di nuove rotte e procedure di monitoraggio (parere legale reso alla associazione di categoria ASSAEROPORTI);
- c) la cessione in uso di spazi aeroportuali (cfr. anche Cass. SS.UU. n. 7663/2016, Cass. SS.UU. 8623/2015; Cons. Stato VI Sez., 22 aprile 2014, n. 2026).
- d) l'offerta di servizi *retail* agli utenti aeroportuali (es. bar, ristorazione, autonoleggi, rivendite giornali, tabacchi, *boutique*, *souvenir*, parcheggi, alberghi, pubblicità, ecc.), cosiddette, per usare la definizione della Commissione Europea, «attività non aeronautiche», ossia i “servizi commerciali forniti alle compagnie aeree o ad altri utenti dell'aeroporto, come servizi ausiliari a passeggeri, spedizionieri o altri fornitori di servizi, affitto di uffici e negozi, parcheggi e alberghi”. Le informazioni relative a queste, pur presenti e pubblicizzate sul sito di Aeroporti di Puglia spa, per le ragioni sopra esposte non sono informazioni obbligatorie da pubblicare sul sito “Società Trasparente”.

3.3. Il processo di gestione del rischio

La gestione del rischio è il processo mediante il quale si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano le strategie per governarlo.

Nello specifico il Piano si concentra sul “rischio corruttivo”, che si intende connesso alla possibilità che soggetti esterni o soggetti operanti all'interno della struttura di ADP agiscano attraverso comportamenti fraudolenti, pregiudicando l'attività o i risultati della Società (il rischio comprende tutte le fattispecie di illecito, inclusa la corruzione soggetta alle specifiche prescrizioni derivanti dalla normativa Anticorruzione) con conseguente esposizione dell'Azienda a contenziosi, sanzioni e danni reputazionali.

Anche per il rischio corruttivo, bisogna effettuare una fase di Analisi dei Rischi mappata sui processi aziendali (Risk Assessment), per procedere alla definizione di misure in grado di elevare i livelli di controllo e di monitoraggio delle fasi di processo, al fine di garantire l'Azienda ed il raggiungimento degli obiettivi della stessa.

Il Sistema di controllo interno è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi. Esso contribuisce ad una conduzione dell'impresa coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione, favorendo l'assunzione di decisioni consapevoli e concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità delle informazioni fornite agli organi sociali ed al mercato, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.

A supporto del Vertice aziendale, nel presidio complessivo sul sistema di controllo dell'organizzazione, sono previsti i seguenti livelli di controllo:

- un primo livello, a cura del management operativo, che definisce e gestisce i controlli cd. di linea, insiti nei processi operativi;
- un secondo livello che presidia il processo di valutazione e controllo dei rischi garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali e rispondendo a criteri di segregazione organizzativa in modo sufficiente per consentire un efficace monitoraggio;
- un terzo livello, presidiato dall'Internal Audit, che fornisce valutazioni indipendenti, attraverso un'attività di verifica generale sulla struttura e sulla funzionalità dei controlli interni.

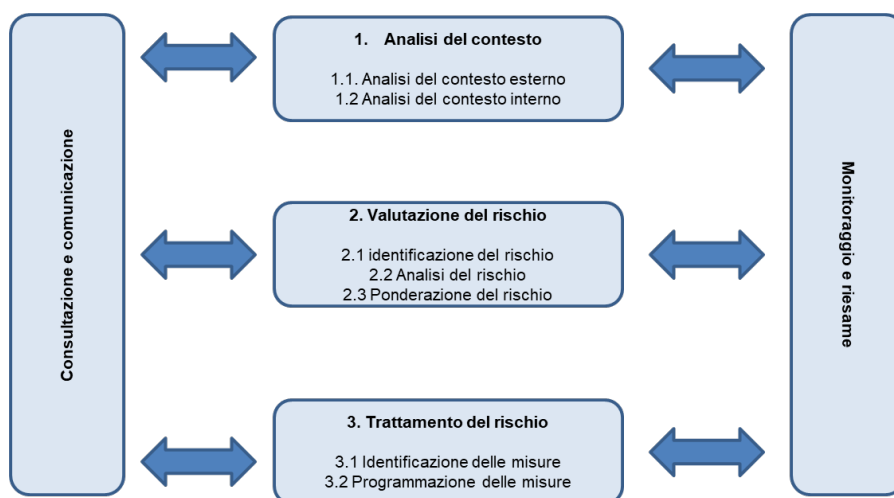
I controlli vengono svolti anche nell'ambito del monitoraggio dei flussi informativi periodici da e verso l'Organismo di Vigilanza in ordine allo stato di attuazione del Modello 231. ADP ha inteso in questo modo realizzare un'azione preventiva, integrata in una sorta di sistema "a rete", atto a presidiare il rischio connesso a tutte le possibili fattispecie di corruzione (dal lato attivo e passivo) in relazione al tipo di attività svolta dalla Società ed ai processi sensibili e strumentali alla commissione dei reati.

Il processo di gestione del rischio, ossia l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'azienda con riferimento al rischio di "corruzione", è stato condotto in osservanza della metodologia generale indicata dal PNA 2019, e delle nuove indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi presenti nell'Allegato 1 al PNA 2019 approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019. A tal fine si precisa che sono state considerate le c.d. aree "generali" (nelle quali confluiscono anche c.d. le "obbligatorie") e le aree di "rischio specifico".

Il processo di gestione del rischio viene monitorato costantemente nell'ottica di un miglioramento continuo della funzionalità complessiva del sistema dei controlli.

In fase di aggiornamento e riesame si tiene pertanto conto degli eventuali suggerimenti, utilizzati per favorire il miglioramento continuo.

Nella figura seguente si sintetizzano le principali fasi del processo di gestione del rischio, in conformità all'Allegato 1 del PNA 2019:



Le indicazioni metodologiche, in sintesi, riguardano:

- analisi del contesto (esterno e interno);
- valutazione del rischio (mappatura e identificazione delle aree di rischio, tenendo conto delle cause degli eventi di rischio);
- trattamento del rischio.

3.3.1. Analisi del contesto esterno

ANAC chiarisce che l'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

Il contesto territoriale in cui opera ADP comprende non solo tutto il territorio Pugliese ma, il bacino di utenza degli aeroporti pugliesi si estende oltre ai confini della Regione, includendo le seguenti aree geografiche: Melfi, sede di un importante fabbrica Fiat-Chrysler, Matera, sito Unesco, luogo molto conosciuto a livello mondiale, la costa ionica della Regione Basilicata con spiagge e villaggi turistici. In alcuni casi, ad esempio, alle destinazioni non servite dall'aeroporto di Napoli fino a raggiungere importanti città di medie dimensioni come Termoli, Campobasso, Benevento, Avellino, Potenza.

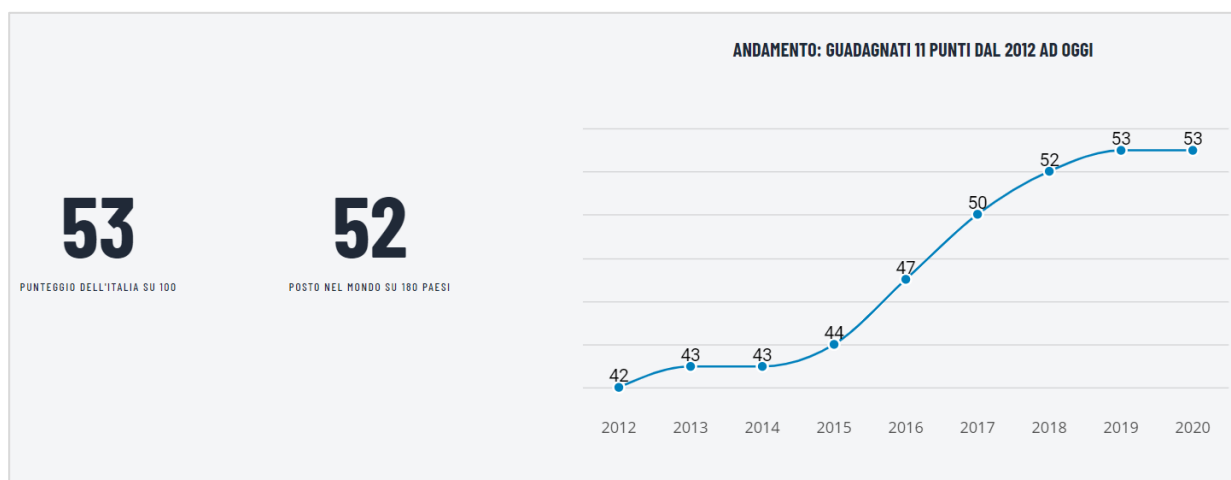
Aeroporti di Puglia SpA, pertanto, non svolge le sue attività in un contesto territoriale circoscritto, di piccole dimensioni, caratterizzato da peculiarità locali tali da rendere necessaria un'analisi specifica dei rapporti tra società ed istituzioni pubbliche. Al contrario, il contesto sociale, economico, demografico e culturale di riferimento individuato sulla base degli studi di traffico (etnico, business, turistico, religioso etc.) ha uno scenario internazionale, costituito, sostanzialmente, da tutto il Paese e soprattutto dalla parte settentrionale del Paese, per i voli nazionali, dall'Europa Occidentale ed Orientale per quelli internazionali.

Come è emerso dai risultati pubblicati da *Transparency International*⁵ relativi all'anno 2020, l'Indice di Percezione della Corruzione vede l'Italia al 52° posto nel mondo su 180 Paesi, con un punteggio di 53 su 100.

Dal 2012, l'Italia ha guadagnato ben 11 punti e scalato 20 posizioni.

Il 2012 ha segnato una svolta importante con l'introduzione della Legge Severino e a rafforzare questo importante traguardo è arrivata due anni dopo anche l'istituzione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Nonostante gli importanti sforzi legislativi, il rischio corruzione rimane alto e il susseguirsi di indagini da parte delle diverse procure, sembra inarrestabile.



La vastità del territorio di competenza di ADP si riflette necessariamente sulla struttura organizzativa, caratterizzata dall'articolazione territoriale (Bari, sede legale, basi operative di Foggia, Grottaglie (TA) e Brindisi). Questa strutturazione non compromette l'attività di controllo e vigilanza sulla legittimità dei procedimenti di appalti pubblici, essendo tale attività centralizzata nella sede legale.

Per l'analisi del contesto, l'Istat ha pubblicato il volume *"Delitti, imputati e vittime dei reati. La criminalità in Italia, attraverso una lettura integrata delle fonti sulla giustizia"*, interpretando il complesso fenomeno della criminalità secondo l'analisi integrata dei dati di diverse fonti amministrative di polizia e di giustizia penale. L'attenzione maggiore è posta sui reati contro il patrimonio, sui reati informatici, su alcuni reati violenti e soprattutto sui soggetti che li compiono e le loro vittime. Le analisi approfondiscono le caratteristiche socio-demografiche dei soggetti coinvolti (Fonte: https://www.istat.it/it/files//2021/01/Delitti-Imputati-Vittime-dei-reati_Riedizione.pdf).

Anche in termini occupazionali, secondo i dati, di fonte ISTAT – mercato del lavoro, risentono del c.d. blocco dei licenziamenti individuali e collettivi introdotto dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia") e prorogato dalla legge di bilancio 2021, fino al 31 marzo 2021, le dinamiche del mercato del lavoro hanno risentito per tutto il 2020 delle notevoli perturbazioni indotte dall'emergenza sanitaria, della fase di eccezionale caduta dell'attività economica e della flessione del PIL.

⁵ Fonte: <https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione>

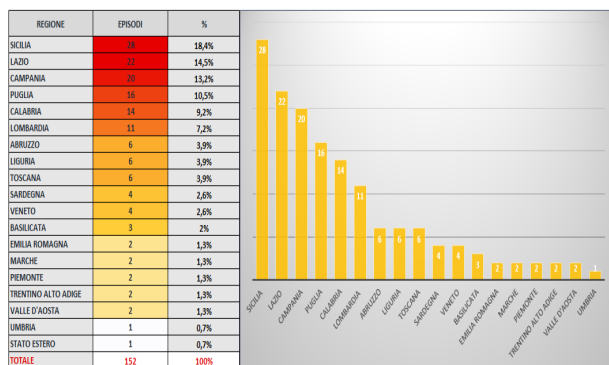
La diminuzione dell'occupazione (pari a -101mila unità ca.) coinvolge le donne, i lavoratori sia dipendenti sia autonomi e caratterizza tutte le classi d'età, con l'unica eccezione degli ultracinquantenni che mostrano una crescita; sostanzialmente stabile la componente maschile. Nel complesso il tasso di occupazione scende al 58,0% (-0,2 punti percentuali). L'andamento su base annua dei tassi per genere è invece simile: l'occupazione cala - di a 0,4 punti per gli uomini e 1,4 punti per le donne - e l'inattività cresce, seppur in maniera più accentuata tra le donne (+2,0 punti contro l'aumento di +0,9 punti degli uomini); il tasso di disoccupazione maschile scende di 0,5 punti e quello femminile di 0,7 punti.

Nell'attuale PNA, l'Autorità sottolinea la particolare importanza che rivestono i dati giudiziari relativi al tasso di criminalità generale del territorio di riferimento, alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni, nonché più specificamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, peculato ecc.).

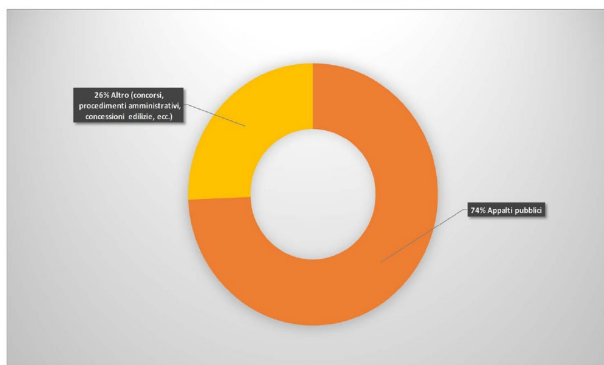
Dai dati elaborati dalla stessa Autorità all'interno del citato rapporto (*cfr. La corruzione in Italia 2016-2019*), a livello nazionale risulta che, fra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione in Italia (circa un arresto ogni 10 giorni) e sono emersi n. 152 casi di corruzione (circa un caso a settimana).

A essere interessate sono state pressoché tutte le regioni d'Italia, a eccezione del Friuli Venezia Giulia e del Molise. Dal punto di vista numerico, spicca il dato relativo alla Sicilia, dove nel triennio sono stati registrati 28 episodi di corruzione (18,4% del totale) quasi quanti se ne sono verificati in tutte le regioni del Nord (29 nel loro insieme). A seguire, il Lazio (con 22 casi), la Campania (20), la Puglia (16) e la Calabria (14).

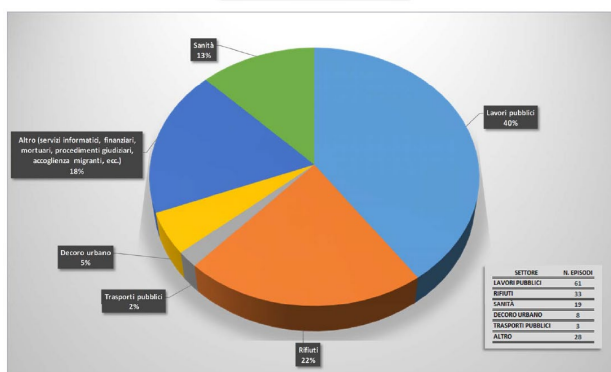
Tab. 1 - EPISODI DI CORRUZIONE 2016-2019



Tab. 2 - AMBITO DELLA CORRUZIONE



Tab. 3 - SETTORI PIÙ COLPITI



L'ANAC sottolinea, in riferimento alle modalità "operative", che su n. 113 vicende corruttive inerenti all'assegnazione di appalti, n. 20 casi hanno riguardato procedure di affidamento diretto (per una

percentuale pari al 18% del totale). In tutti gli altri casi, l'esecutore è stato scelto tramite procedure di gara (cd. fenomeno dei Bandi di gara "sartoriali"): ciò lascia presupporre l'esistenza di una certa raffinatezza criminale nell'adeguarsi alle modalità di scelta del contraente imposte dalla legge per le commesse di maggiore importo, evitando sistemi (quali appunto l'assegnazione diretta) che in misura maggiore possono destare sospetti.

Si evidenzia, inoltre, che le forme di condizionamento dell'apparato pubblico più estese e pervasive si registrano prevalentemente a livello locale (specie al Sud), secondo forme di penetrazione capillare nel tessuto sociale, economico-imprenditoriale, politico e istituzionale.

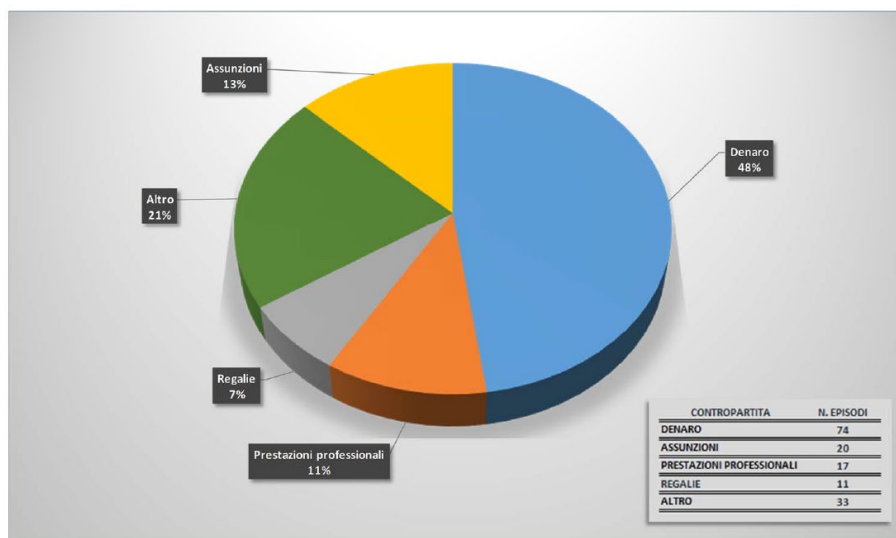
Di seguito si riportano alcune delle principali peculiarità riscontrate nelle vicende di corruzione esaminate dall'Autorità, che potrebbero essere assunte come indicatori di ricorrenza del fenomeno:

- illegittimità gravi e ripetute in materia di appalti pubblici (affidamenti diretti ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse);
- inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti (in particolare nel settore dello smaltimento rifiuti);
- assenza di controlli (soprattutto nell'esecuzione di opere pubbliche);
- assunzioni clientelari;
- illegittime concessioni di erogazioni e contributi;
- concorsi svolti sulla base di bandi redatti su misura;
- illegittimità nel rilascio di licenze in materia edilizia o nel settore commerciale;
- illiceità in procedimenti penali, civili o amministrativi, al fine di ottenere provvedimenti di comodo.

Altro dato rilevante riguarda i soggetti coinvolti (pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio) nei casi di corruzione presi in esame nel periodo di riferimento. In particolare, su n. 207 pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio indagati per corruzione (Figura 11) figurano n. 46 Dirigenti, n. 11 RUP, n. 14 Commissari di gara.

Nel complesso, dall'esame delle vicende venute alla luce si evince, altro elemento d'interesse, posto in luce dallo studio condotto da ANAC, riguarda il cd. fenomeno della "smaterializzazione" della tangente. Sebbene il denaro continui a rappresentare il principale strumento dell'accordo illecito (48% delle vicende esaminate), il relativo trend risulta essere in diminuzione. Ad oggi, infatti, il posto di lavoro si configura come la "nuova frontiera" del *pactum sceleris*, soprattutto al Sud (13% dei casi totali). A seguire, ad ulteriore testimonianza del sopravvento di più sofisticate modalità criminali, si colloca l'assegnazione di prestazioni professionali (pari all'11% dei casi rilevati), specialmente sotto forma di consulenze, spesso conferite a persone o realtà giuridiche riconducibili al corrotto o in ogni caso compiacenti. Le regalie rappresentano, invece, una categoria residuale, seppure non trascurabile, con una percentuale pari al 7% dei casi.

Tab. 6 - CONTROPARTITA DELLA CORRUZIONE



Pertanto il settore in cui Aeroporti di Puglia opera, pur con le dovute differenze in termini di normativa applicabile in maniera non dissimile anche alle pubbliche amministrazioni è quello dei contratti pubblici, che tradizionalmente è associato al fenomeno della corruzione. Per gli altri settori vengono presi in considerazione aree specifiche di rischio, proprie del settore aeroportuale.

Negli ultimi decenni tutto il contesto territoriale, locale e nazionale, è stato interessato dalla presenza o radicamento delle organizzazioni criminali di stampo mafioso nel settore dell'economia, dell'edilizia e del terziario, spesso con finalità di riciclaggio di denaro ricavato da altre attività illecite, degli appalti pubblici, senza più differenza tra Nord e Sud. Si pensi al fenomeno dell'evasione che rappresenta una delle condizioni necessarie, se non la principale, affinché la corruzione possa svilupparsi e prosperare.

Dall'analisi del contesto esterno vengono, pertanto, confermate tra le aree a maggior rischio il settore dei contratti pubblici, i procedimenti selettivi per l'assunzione di personale, la gestione del business aeroportuale.

3.3.2. Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

L'analisi del contesto interno, oltre ai dati generali sopra indicati, è basata sulla rilevazione e analisi dei processi organizzativi, ovvero sulla mappatura dei processi che individua in modo sistematico-razionale tutte le attività dell'ente per fini diversi. L'analisi dei processi è condotta secondo un approccio complessivo al fine di ottimizzare gli adempimenti normativi e cercando di razionalizzarne almeno l'approccio metodologico e rendere effettivo lo spirito delle norme e, quindi, innescare un vero circolo virtuoso di miglioramento dell'efficacia delle azioni richieste dal legislatore.

In questa sede, come previsto nel PNA, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

La struttura organizzativa, la cui articolazione è descritta al precedente par. § 2.1, si compone ad oggi di 343 lavoratori in forza. Le principali caratteristiche interne di Aeroporti di Puglia sono descritte al precedente par. § 3.2.

3.3.3. Mappatura dei processi e identificazione delle aree a rischio

A seguito degli aggiornamenti organizzativi e delle evoluzioni normative in materia di Legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 231/2001, Aeroporti di Puglia nel corso del 2020 e 2021 ha avviato l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, in continua ottica integrata con il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo", e con le aree e/o processi aziendali definiti "sensibili" e/o a rischio (ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012).

Al fine di pervenire ad una mappatura completa delle aree di rischio, per coniugare efficienza ed efficacia, si è scelto di seguire un iter metodologico che presume un preventivo filtro dei processi potenzialmente esposti al rischio di corruzione attraverso l'applicazione di criteri guida all'analisi dei processi stessi.

I criteri guida rappresentano degli elementi caratterizzanti il fenomeno corruttivo che, se presenti o potenzialmente presenti nei processi e nelle loro modalità gestionali e organizzative, potrebbero indicare una potenziale esposizione di quei processi al rischio di corruzione.

Come previsto dall'articolo 1, comma 16, lett. a-bis), della Legge n. 190/2012, il legislatore, in generale, ha inteso dettare obblighi di adozione di misure minimali volte a prevedere e limitare i rischi corruttivi almeno in quattro macro aree di attività (aree di rischio definite "obbligatorie"), nelle quali, peraltro, devono essere garantiti livelli minimi di garanzia di trasparenza amministrativa, quali: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

A tali Aree di rischio si sono poi aggiunte altre con alto livello di probabilità di eventi rischiosi relative allo svolgimento di attività di: a) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; b) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; c) incarichi e nomine; d) affari legali e contenzioso. Queste aree, insieme a quelle fin qui definite "obbligatorie" sono denominate "aree generali".

Oltre alle aree di rischio generali sono state considerate quelle che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto, definite "aree di rischio specifiche".

In fase di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'identificazione delle aree a rischio e delle relative attività è stata attuata attraverso l'esame della principale documentazione aziendale (Statuto, visura camerale, organigramma, regolamenti, procedure, procure, ecc.) e la successiva effettuazione di interviste con i "soggetti-chiave" (i Responsabili di Direzione/Ufficio) nell'ambito della struttura aziendale (tali interviste sono state formalizzate in appositi verbali condivisi rispettivamente con ciascun intervistato). Con riferimento alle diverse aree a rischio identificate, sulla base dello specifico contesto in cui opera ADP, sono stati indicati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito delle attività aziendali individuate come a rischio e, quindi, a titolo esemplificativo, le occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita.

Rispetto a tali aree, il PTPCT deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

3.3.4. Valutazione del rischio

A seguito dell'identificazione dei rischi si è proceduto alla valutazione di essi. L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico, tradotto poi in una scala qualitativa.

In una prospettiva di superamento dell'Allegato 5 al PNA 2013, l'Allegato 1 al PNA 2019 promuove il ricorso ai cd. "indicatori di rischio" (*key risk indicators*), ritenuti "in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti". Viene chiarito, tuttavia, che "le amministrazioni possono utilizzare anche altre metodologie di valutazione dell'esposizione al rischio, purché queste siano coerenti con l'indirizzo fornito nel presente allegato e adeguatamente documentate nei PTPCT".

Il PNA 2019, rispetto all'analisi del rischio, suggerisce di adottare un nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo). L'implementazione dell'approccio suggerito dal PNA 2019, è stato avviato gradualmente e completato con l'adozione del PTPCT 2021-2023.

Partendo dalla mappatura dei processi del PTPCT 2019-2021, sono stati rimodulati i criteri di valutazione, definendo degli indicatori di *Risk Scoring*, per consentire la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi e di esposizione al rischio, del processo o delle sue attività. Si è proceduto ad acquisire le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui l'ADP opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

I criteri utilizzati per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio sono stati identificati tenendo in considerazione quelli suggeriti dal PNA 2019, opportunamente adattati tenuto conto e sulla base anche delle metodologie utilizzate in sede di *risk assessment* per la pianificazione annuale dell'Internal Audit.

La stima della probabilità si ottiene prendendo in considerazione una serie di fattori di rischio, secondo parametri riferiti a diverse variabili che intervengono in un processo e che possono renderlo più o meno

“esposto” a fenomeni corruttivi. A titolo esemplificativo, più è alta la discrezionalità dei Responsabili/Referenti di un processo, maggiore è la probabilità che in esso possano annidarsi rischi riferibili al fenomeno della corruzione.

Di seguito sono riportati i fattori di rischio utilizzati per stimare la probabilità:

INDICATORI DI STIMA/RISCHIO (KRI)	SCALA DI RAPPRESENTAZIONE
PROBABILITA'	
Livello di interesse "esterno" Indicare la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo / Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Basso Il processo ha come destinatario finale un ufficio interno. Nel processo vi sono limitati interessi rilevanti e di benefici per i destinatari Medio Nel processo vi sono interessi rilevanti e di benefici per i destinatari, anche esterni Alto Elevata presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo. Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento
Grado di instabilità del processo Numerosità delle modifiche organizzative avvenute negli ultimi 2 anni	Basso Nessun cambiamento significativo o pochi nuovi processi Medio Presenza di cambiamenti organizzativi e/o nuovi processi Alto Nuovi processi, cambiamenti organizzativi e nei sistemi
Rischio di discrezionalità nel processo decisionale interno Misurare il livello di rischio di discrezionalità nel processo, anche con riferimento al processo decisionale. La presenza di un processo altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto al processo decisionale altamente vincolato.	Basso Processo decisionale altamente vincolato (es. U.O. coinvolte 4/5 o più) Medio Processo decisionale mediamente discrezionale (es. U.O. coinvolte da 2/3 a 4) Alto Processo decisionale altamente discrezionale (es. U.O. coinvolte fino a 2)
Grado di rischio nel processo in termini di: segregazione, formalizzazione e tracciabilità nel processo Misurare gli strumenti di trasparenza adottati per il processo e il livello di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla (segregazione); formalizzazione di processi/sottoprocessi/attività nelle procedure aziendali; riscontrabilità delle operazioni e delle attività;	Basso Il processo è altamente segregato. Le attività sono tutte formalizzate e tracciate. Le misure di trattamento risultano pienamente e adeguate. Medio La segregazione del processo è presente ma da rafforzare. La formalizzazione delle attività e la relativa tracciabilità sono da migliorare. Le misure di trattamento risultano attuate ma da migliorare. Alto Il processo è scarsamente segregato, poco formalizzato e le attività sono difficilmente riscontrabili. Le misure di trattamento non risultano per nulla attuate.

Tabella - Fattori di rischio utilizzati per stimare la probabilità

Di seguito sono riportati gli indici di valutazione dell'impatto:

IMPATTO	
Impatto degli eventi che in passato, si sono manifestati nel processo/attività. Potenziale impatto ai verificarsi degli eventi corruttivi, sull'amministrazione e stakeholder L'impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe: a) sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.; b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.	Basso - L'evento può verificarsi solo in circostanze eccezionali / nessuna memoria di eventi nel passato - Basso impatto in ambienti politico-sociali / Nessuna o isolata rilevanza sulla stampa Medio - Moderato impatto in ambienti politico-sociali - Moderata considerazione sui mezzi di informazione locali e nazionali - Importante impatto in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale Alto - Elevata considerazione in ambito nazionale e all'estero - Impatto significativo sulla qualità del servizio e/o continuità delle attività aziendali

Tabella - Indici di valutazione dell'impatto

Il livello generale del sistema di controllo interno implementato da Aeroporti di Puglia per ridurre il rischio inerente, è stato valutato anche alla luce dei seguenti principali fattori:

- a. Grado di formalizzazione delle attività aziendali;
- b. Ricontrabilità;
- c. Segregazione;
- d. Dati emersi dalle attività di verifica e monitoraggio svolte nel biennio precedente.

La valutazione complessiva degli elementi di rischio in termini di probabilità ed impatto è temperata dalle attività poste in essere dal *management* per ridurre tali rischi, con una attività di *Self Assessment*, nonché dalle attività di audit svolte al fine di valutare il sistema di controllo in essere, arrivando a determinare un livello di rischio residuo.

Quanto alla stima del livello di esposizione al rischio di un evento di corruzione, il valore finale è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto: $\text{Rischio} = \text{Probabilità} \times \text{Impatto}$:

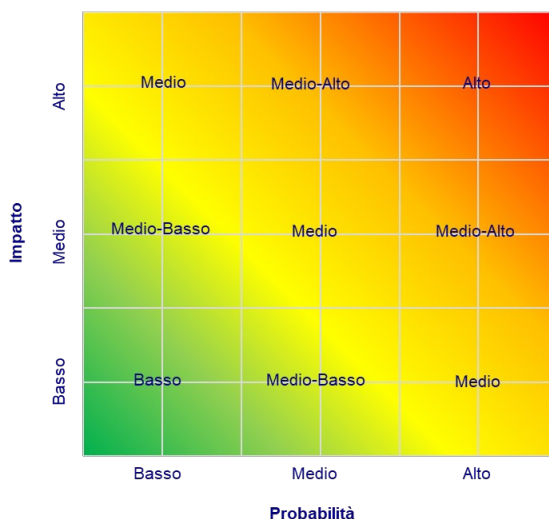


Tabella – Scala di misurazione degli elementi di rischio residuo

Una volta compiuta la valutazione del rischio, anche a supporto della definizione delle azioni da intraprendere, secondo la metodologia sopra riportata, si è effettuata la ponderazione del rischio ottenuto, valutando tra l'altro le misure per ridurre l'esposizione dei processi/attività alla corruzione. La ponderazione del rischio potrebbe anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

3.3.5. Trattamento del rischio - Misure di prevenzione

L'ultima fase della gestione del rischio è stata quella del "trattamento".

In tale fase sono state analizzate e definite le misure di prevenzione e riduzione dei rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi, tenendo in considerazione tra l'altro i risultati delle verifiche relative alle misure e alle azioni definite nell'ambito degli audit nonché sul *benchmarking* effettuato sui PTPCT di altre Società in controllo pubblico al fine di poterne eventuali trarre spunti utili. Tali misure sono state inoltre progettate tenendo conto in particolare del

rispetto dei principi di rotazione, segregazione del processo e trasparenza; e dello stato delle procedure/istruzioni operative che regolano il processo interno e che rappresentano un fondamentale presidio di controllo.

Nella fase del trattamento del rischio, ADP, pertanto, è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti. Le tipologie di misure possono essere individuate sia come generali che specifiche in funzione delle esigenze dell'organizzazione.

Di seguito si indicano le tipologie di misure analizzate nel presente piano:

- misura di controllo
- misura di trasparenza
- misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
- misura di regolamentazione
- misura di semplificazione
- misura di formazione
- misura di sensibilizzazione e partecipazione
- misura di rotazione
- misura di segnalazione e protezione
- misura di disciplina del conflitto di interessi
- misura di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari.

Per ogni misura sono stati descritti i seguenti elementi:

- Tempistica di attuazione;
- Responsabili dell'attuazione;
- Indicatori di monitoraggio.

In tale contesto, in linea con le indicazioni metodologiche e come buona prassi, l'intento è di non introdurre obbligatoriamente ulteriori misure di controlli bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nelle amministrazioni evitando, di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati.

Le misure di mitigazione, definite per ciascun ambito, definite dai vari Responsabili delle unità organizzative durante gli incontri tenuti con il RPCT, hanno tenuto in considerazione tra l'altro, di: valutazione dei rischi; esiti monitoraggi/verifiche svolte nel biennio precedente; struttura organizzativa e segregazione, rotazione e trasparenza nel processo; procedure/regolamenti/istruzione operative presenti nel processo.

Le risultanze del processo di gestione del rischio illustrato nelle fasi sopra descritte sono riportate nell'allegato 1 – “Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione”.

3.3.6. Attività di monitoraggio del Piano e delle misure

Con riferimento alle attività di definizione e attuazione delle misure di prevenzione, nel Piano ne

sono state definite e concordate con ciascun Responsabile, anche le relative tempistiche di attuazione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge n. 190/2012 per il monitoraggio è prevista la predisposizione, da parte del RPCT, entro il 15 dicembre di ogni anno, di una Relazione annuale che riporta il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPCT. A tal fine l'Autorità ha pubblicato la scheda standard che i Responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della Relazione prevista dall'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione. La Relazione, entro il termine prorogato del 31 marzo 2021 (Comunicazione del Presidente dell'ANAC del 2 dicembre 2020), sarà pubblicata sul sito istituzionale della società al seguente link:

<https://www.aeroportidipuglia.it/programma-trasparenza-e-integrita->

Ad integrazione della relazione annuale, è attuato un sistema di monitoraggio sulla corretta e continua attuazione delle misure del Piano, dando così la possibilità al RPCT di intraprendere le necessarie ed opportune iniziative e nel caso in cui occorressero modifiche o integrazioni delle misure, per ciascuno degli uffici esposti a rischio corruzione, come individuati nel presente Piano.

Le attività di monitoraggio sull'efficacia del PTPCT non riguardano soltanto le attività di semplice controllo sulla sua attuazione, ma si estendono anche agli interventi di implementazione e di miglioramento del suo contenuto.

Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure individuate dal Piano triennale di prevenzione della corruzione è il vero obiettivo degli strumenti anticorruzione, in quanto evidenzia che cosa l'amministrazione sia concretamente in grado di attuare, in termini di prevenzione dei comportamenti corruttivi e che le misure definite siano adeguate ed idonee.

L'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012 assegna al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza il compito di verificare *"l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione"*.

In attuazione di tale previsione normativa, il RPCT svolge periodicamente (su base semestrale) un'attività di monitoraggio avente ad oggetto le "misure specifiche" poste a presidio del rischio corruttivo e definite nell'ambito dell'Allegato 1 del PTPCT.

Tale attività, oltre a fornire il livello effettivo di attuazione delle misure, anche attraverso l'utilizzo degli indicatori di monitoraggio, consente di: verificare il rispetto delle tempistiche pianificate; registrare eventuali scostamenti dalle stesse; ripianificare le attività anche alla luce dei mutamenti organizzativi e funzionali intercorsi.

In linea con la normativa di riferimento e con le successive versioni di PNA adottate dall'ANAC,

l'attività non coinvolge soltanto il RPCT, ma interessa tutti i dirigenti/referenti aziendali che, ciascuno per i profili di competenza, sono individuati nel Piano quali responsabili dell'attuazione delle misure. Il monitoraggio è condotto anche in maniera congiunta e integrata rispetto alle attività dell'Internal Audit oltre che alle verifiche dell'Organismo di Vigilanza.

Il Piano 2020-2022, è stato tra l'altro oggetto di specifico monitoraggio con il supporto dei Responsabili aziendali, circa lo stato di implementazione delle misure pianificate (*entro il 30 giugno 2020*) ad esito dei quali nel complesso si è rilevato un buon livello di realizzazione e attuazione delle misure, definite nella mappatura dei processi seppur con alcune riprogrammazioni in relazione ad alcune misure da parte di alcuni Uffici.

Nell'attività di monitoraggio periodica, integrata anche nell'ambito delle attività della funzione Internal Audit, sono state quindi monitorate anche le misure attuate parzialmente o non attuale, che hanno reso necessario ripianificare/rimodulare alcune azioni nell'ambito del PTPCT 2021-2023, oltre che emersi margini di miglioramento rispetto ad alcune Misure/Indicatori previste nel Piano.

In ottica di un miglioramento continuo, in sede di revisione periodica della mappatura, il RPCT presta e ha prestato tutto il supporto necessario a garantire l'adeguata analisi e valutazione delle aree a rischio e dei relativi presidi.

Nella revisione annuale del Piano vengono coinvolti i principali soggetti coinvolti nelle fasi del processo di gestione del rischio, con l'intento di riesaminare l'intero processo e individuare eventuali potenziali nuovi rischi. Gli altri soggetti sono stati coinvolti mediante la procedura della consultazione on-line.

Il monitoraggio è stato effettuato anche rispetto agli obblighi di pubblicazione, in ottemperanza al quadro normativo del D.Lgs. n. 33/2013 e soprattutto alle linee guida ANAC di cui alla delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, cui si rinvia nella specifica sezione.

Al fine di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, la delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020, ha individuato specifiche categorie di dati per i quali è stato necessario attestare la pubblicazione al 31 marzo 2020. A seguito di Comunicato del Presidente ANAC del 12 marzo 2020 i termini della Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 sulle Attestazioni in materia di obblighi di pubblicazione sono stati prorogati al 30 giugno 2020, e non più al 31 marzo 2020. L'attestazione da pubblicare nella sezione "Società trasparente" entro il 31 luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020.

L'attività di attestazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 è stata svolta dal RPCT a supporto dell'OIV ed ha riguardato la verifica della pubblicazione dei dati relativi alle sottosezioni della "Società Trasparente" ai sensi della Delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020.

L'attestazione è stata pubblicata nella sezione "Società trasparente" entro il 31 luglio 2020.

Per il presente Piano è volontà del RPCT l'inserimento sulla piattaforma predisposta dall'ANAC, adempimento non ancora obbligatorio. Tale piattaforma nasce dall'esigenza di creare un sistema di

acquisizione di dati e informazioni connesse alla programmazione e adozione del PTPCT, ma è concepito anche per costituire un supporto alla Società al fine di avere una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la costruzione del PTPCT e monitorarne lo stato di avanzamento. Tramite il sistema sarà possibile, infatti, realizzare un monitoraggio puntuale delle singole misure e la rendicontazione delle misure stesse.

3.4. Formazione del personale

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione. Infatti, una formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi:

- l'attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte con cognizione; ciò comporta la riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l'indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale;
- la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova funzione da esercitare a seguito della rotazione;
- la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- l'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale proveniente da esperienze professionali e culturali diversificate; ciò rappresenta un'opportunità significativa per coordinare ed omogeneizzare all'interno della società le modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di buone pratiche amministrative a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione;
- la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, orientamenti spesso non conosciuti dai dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare all'approfondimento;
- evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile.

Le Società in controllo pubblico devono, dunque, programmare adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- livello specifico, rivolto al responsabile che opera nel settore della prevenzione della corruzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio corruttivo: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto.

In linea con quanto stabilito dalla Legge n.190/2012 che prevede nell'ambito della costruzione del sistema di prevenzione della corruzione l'adozione di iniziative formative dedicate, la Società ha effettuato:

- corso di aggiornamento on line per le figure tecniche "I soggetti coinvolti negli appalti pubblici: compiti e responsabilità" RUP, direttore dei lavori (DL) e dell'esecuzione (DEC); per i dirigenti, i RUP, e tutti gli uffici interessati direttamente ed indirettamente ai procedimenti dei contratti pubblici, in modalità *webinar*, in materia di contratti pubblici nei settori speciali, con particolare riferimento alla regolamentazione aziendale, che per come sopra riportato, funge anche da misura di prevenzione della corruzione. Il corso, in considerazione delle restrizioni correlate alla pandemia, si è tenuto in modalità digitale, nelle giornate del 2 e 8 febbraio 2021. Docente: Alberto Ponti, Avvocato amministrativista. Esperto, consulente, pubblicista e formatore senior in materia di contrattualistica pubblica. Docente stabile del Corso di perfezionamento in materia di appalti e contratti pubblici (giunto alla 25^a edizione);
- formazione in materia di etica, legalità e prevenzione della corruzione. La finalità del corso, rivolto a tutti i dipendenti della Società, è di contribuire e promuovere la conoscenza in materia di: Definizione di corruzione, normativa di riferimento; PNA 2019 e ANAC: funzioni e ruolo della Autorità Anticorruzione; RPCT: Ruolo, funzioni e responsabilità; La fase di analisi e mappatura del rischio; Imparzialità soggettiva, Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001); Whistleblowing; La disciplina anticorruzione nel Codice Penale. Il corso, in considerazione delle restrizioni correlate alla pandemia, è stato erogato in modalità FAD a partire dal mese di dicembre 2020;
- la formazione specialistica, rivolta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), attraverso la partecipazione al corso specialistico anticorruzione e trasparenza, realizzato da DIGITAL PA, tenutosi in modalità digitale il 23-29-30 dicembre 2020;
- il RPCT ha partecipato alla "Sesta giornata nazionale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza", tenutasi in modalità webinar il giorno 18 giugno 2020.

Per il biennio 2018-2019 si riporta la principale formazione in materia:

- la formazione specifica per i dirigenti, i RUP, e tutti gli uffici interessati direttamente ed indirettamente ai procedimenti dei contratti pubblici, in house, in materia di contratti pubblici nei settori speciali, con particolare riferimento alla regolamentazione aziendale, che per come sopra riportato, funge anche da misura di prevenzione della corruzione. Corso in house tenutosi nelle giornate del 3 e 4 maggio 2018. Docenti: Prof. Avv. Alessandro Botto e dall'avv. Giacomo Testa dello studio Legance, Avvocati Associati;
- la formazione specialistica, rivolta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), attraverso la partecipazione al corso specialistico anticorruzione e trasparenza, realizzato da Partners Associates SpA in collaborazione con l'Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione, tenutosi il 6-13-20-27 giugno 2019;
- nel secondo semestre 2019 a seguito dell'aggiornamento del Modello 231 è stata erogata formazione da società esterna (Cogitek), sia tramite sessioni specifiche in aula (in data

12 dicembre 2019) destinate ai soggetti apicali (Responsabili di Settori/Funzioni) che tramite piattaforma e-learning continuativa rivolta a tutti i dipendenti, su tematiche: Governance e Modello 231 (Parte Generale), Mappa attività rischio reato (Parte Speciale), Legge n. 190/2012 e le correlazioni con il D.Lgs. n. 231/2001; modalità esemplificative di commissione dei reati; presidi di controlli; Codice Etico;

- formazione con modalità e-learning in materia di Whistleblowing, a seguito dell'aggiornamento della procedura per la gestione delle segnalazioni e dell'implementazione della piattaforma informatica di segnalazioni illeciti, con focus sulla tutela del segnalante.

Per l'attuale responsabile la formazione si completa in sede associativa AITRA, di cui il responsabile è socio.

I fabbisogni formativi sono monitorati in maniera continuativa dal RPCT, in raccordo con la Responsabile HR, Sviluppo e Organizzazione tenuto conto anche delle indicazioni fornite dai diversi attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio. Le iniziative formative saranno inserite nel più ampio piano della formazione aziendale.

3.5. Codice Etico

Il Consiglio di Amministrazione di ADP, in data 27 giugno 2019, ha approvato, nell'ambito del Modello 231, il nuovo Codice Etico, che richiama il Sistema Disciplinare, a cui il presente Piano espressamente rimanda e la cui violazione costituisce illecito disciplinare.

Il Codice Etico stabilisce i principi guida, le direttive e le prescrizioni fondamentali di comportamento che il personale deve osservare e promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta nell'organizzazione aziendale, strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei dipendenti e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico.

Esso ha lo scopo di indirizzare l'agire dell'Azienda verso comportamenti etici, introducendo un complesso di regole comportamentali il cui rispetto costituisce condizione imprescindibile per il conseguimento della propria missione aziendale.

Il Codice Etico ha tenuto conto anche dei comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e garantire l'imparzialità dei dipendenti, prevedendo specifici principi comportamentali in ordine agli obblighi di astensione nel caso di conflitti di interessi che possono insorgere nel corso delle attività. Sono stati, infine, integrati i principi etici e i comportamenti a seguito dell'aggiornamento delle aree e/o processi aziendali definiti "sensibili" e/o a rischio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012.

Il Codice prevede, altresì, un sistema sanzionatorio in caso di violazione delle norme ivi contenute, ferma restando la natura privatistica delle misure disciplinari propria delle società. La violazione del Codice Etico, del Modello e delle procedure compromette il rapporto fiduciario tra Aeroporti di Puglia ed i Destinatari. Tali violazioni saranno perseguite dalla Società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, mediante provvedimenti disciplinari/sanzionatori adeguati e proporzionati,

indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato. Il sistema disciplinare/sanzionatorio, le procedure di accertamento dei comportamenti irregolari e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni sono descritti nella Parte Generale del Modello.

3.6. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

L'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6-bis nella Legge n. 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che *"il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

In tal senso, anche nel Codice Etico di Aeroporti di Puglia, si prevede che tra la Società e le Persone ADP sussiste un rapporto di piena fiducia, nell'ambito del quale è loro dovere utilizzare i beni di ADP e le proprie capacità per la realizzazione dell'interesse della Società, in conformità ai principi fissati nel predetto Codice. È previsto che i Destinatari devono:

- evitare ogni situazione e astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale – diretto o indiretto – a quelli della Società o che possa interferire e intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale e obiettivo, decisioni nell'interesse di Aeroporti di Puglia. Al riguardo la Società pone ai propri dipendenti il divieto di espletare mansioni lavorative, anche a titolo gratuito, in contrasto o in concorrenza con quelle della Società;
- escludere possibilità di sovrapporre o comunque incrociare, strumentalizzando la propria posizione funzionale, le attività economiche rispondenti a interessi personali e/o familiari e le mansioni che svolgono all'interno della Società;
- sottoscrivere, al momento di assegnazione dell'incarico o di avvio del rapporto di lavoro, un'apposita dichiarazione che esclude la presenza di condizioni di conflitto di interesse con la Società;
- informare tempestivamente il proprio Responsabile di Settore/Area/Referente della Società, l'OdV ed il RPCT, nel caso in cui dovessero venirsi a trovare in situazioni effettive o potenziali di conflitto di interessi;
- evitare atti o rapporti che potrebbero essere o apparire in contrasto con gli obblighi derivanti verso la Società o con gli interessi della stessa;
- verificare l'assenza di conflitti di interesse con ADP prima dell'accettazione di qualsiasi altro incarico.

In materia di conflitto di interesse e di incompatibilità di incarichi/attività esterni – ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto dei principi enunciati dal Codice Etico aziendale – si evidenzia che, allo scopo di rafforzare il perseguimento delle finalità pubbliche di prevenzione della corruzione, Aeroporti di Puglia ha previsto di inserire in tutti i bandi di gara, fatta eccezione per le gare telematiche gestite dal centro di committenza EmPULIA, la seguente dichiarazione, che dovrà essere resa dai partecipanti alla gara: "che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa ed i dirigenti e dipendenti della stazione appaltante (Aeroporti di Puglia spa)". Tale suggerimento è stato tempestivamente recepito ed esteso per il 2018, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, anche agli avvisi commerciali per la selezione dei sub concessionari.

Con l'approvazione del regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi, sono state disciplinate, inter alia, le cause di conflitto di interesse o di incompatibilità ovvero di astensione dalla funzione di commissario di gara, che recepisce anche le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici. La società ha inteso aderire al parere del Consiglio di Stato che ha suggerito di integrare le ipotesi di incompatibilità dal ruolo di commissari di gara con quelle che vietano le partecipazioni alle gare pubbliche. Contestualmente alla accettazione dell'incarico, ciascun Commissario e il segretario verbalizzante devono sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'assenza di cause ostative o di impedimento all'incarico. In particolare non possono far parte di Commissioni giudicatrici neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

- “a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*
- b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*
- c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;*
- d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;*
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*
- f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui alle lettere a - g operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, far parte della Commissione giudicatrice coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui alle lettere a – g. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

h) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento;

i) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

l) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per la stazione appaltante che ha indetto la gara.

Coloro che forniscano alle stazioni appaltanti dichiarazioni non veritiere circa l'inesistenza delle cause ostative ai sensi dell'art. 77 del Codice dei Contratti pubblici o di impedimento all'incarico ai sensi del presente regolamento incorrono nelle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci di cui all'art. 76 del D.p.r. n. 445/2000 e s.m.i. A tal fine la stazione appaltante procederà alle verifiche di ufficio anche a campione.

Qualora una delle condizioni di incompatibilità dovesse rendersi nota successivamente alla nomina, il soggetto chiamato a far parte della Commissione giudicatrice è tenuto a comunicare il sopraggiungere della condizione di incompatibilità, in qualsiasi fase dell'attività di valutazione"

Ipotesi di conflitto di interesse sono altresì previste nella procedura di nomina dei RUP, DL, CSE, CSP, DEC. Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il dipendente/dirigente dichiara:

a) l'assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 511 del c.p.c., nel caso di partecipazione alle commissioni di gara;

b) l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 422 del D. Lgs. n. 50/2016;

di non aver concorso, con dolo o colpa grave, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;

c) dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società ADP, in relazione al presente incarico e si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo;

d) dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni e di rispettare i principi contenuti nel piano aziendale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.”

Dichiarazioni analoghe vengono inoltre rilasciate, ad attestare l'assenza di cause ostative o di impedimento all'incarico e di conflitti di interesse, da parte dei componenti delle commissioni per il reclutamento del personale.

3.7. Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali

La Legge n. 190/2012 è intervenuta a modificare l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in ragione della connessione tra il sistema di prevenzione della corruzione e lo svolgimento di incarichi extraistituzionali che può determinare situazioni idonee a compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici affidati alla cura del dirigente o funzionario.

La norma ha come ambito soggettivo di applicazione i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e il personale in regime di diritto pubblico e disciplina la possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati. L'art. 53 prevede un regime di autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, allo scopo di evitare che le attività extra istituzionali impegnino eccessivamente il dipendente a danno dei doveri d'ufficio o che possano interferire con i compiti istituzionali.

Il rilievo delle disposizioni dell'art. 53 ai fini della prevenzione della corruzione emerge anche dal fatto che il legislatore ha previsto una specifica misura di trasparenza all'art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), ai sensi del quale anche le Società in controllo pubblico, quale ADP, sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante.

Aeroporti di Puglia si è dotata di una disciplina interna atta a regolamentare gli incarichi esterni dei dipendenti, i quali come da vigente “Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni” prot. n. 81 del 4 gennaio 2021, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2020, e da precedente OdS prot. 3406 del 24 febbraio 2016, non possono essere espletati

quando “comportano o possono comportare conflitti di interesse o comunque situazioni di incompatibilità con le funzioni assegnate.

I dipendenti possono assumere incarichi esterni solo se preventivamente autorizzati dalla società Aeroporti di Puglia, ad insindacabile giudizio dell'Organo amministrativo. Ai fini del rilascio della preventiva autorizzazione per lo svolgimento degli incarichi esterni, dovranno essere fornite dal dipendente le informazioni: oggetto dell'incarico; presumibile data di inizio e di conclusione dell'incarico; eventuale compenso; sede di svolgimento dell'attività.

3.8. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (c.d. Pantouflage – Revolving doors) - Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

Il D.Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190” ha disciplinato:

- 1) particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza (c.d. Pantouflage – revolving doors);
- 2) situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa;
- 3) ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare, i Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

La Società è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato e pubblicata sul sito della Società (art. 20 D.Lgs. n. 39/2013). La dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, la Società si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico ad altro soggetto. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del già citato D.Lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni.

I Capi V e VI sempre del D.Lgs. n. 39/2013, disciplinano le ipotesi di incompatibilità specifiche.

A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013). Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento.

Anche per l'incompatibilità, l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

In attuazione del PTPC 2014/2016, la Società ha provveduto in data 16 dicembre 2015 a predisporre e diffondere alle strutture aziendali competenti l'apposita modulistica da utilizzare ai fini dell'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità da presentare all'atto del conferimento di ogni nuovo incarico di indirizzo politico, di organo di controllo e di incarico dirigenziale di titolare di struttura e, successivamente, da pubblicare sul sito web istituzionale. Analoghe dichiarazioni verranno, inoltre, annualmente raccolte per comprovare il mantenimento dell'assenza delle cause. In conformità a quanto previsto dalla determinazione n. 833 del 3 agosto 2016, fermo restando che la verifica sulle cause di inconfiribilità per i soggetti nominati dalla pubblica amministrazione controllante deve essere espletata dalla stessa Amministrazione al momento del conferimento o della proposta dell'incarico.

Annualmente viene eseguita la verifica sui requisiti di ordine morale, acquisendo le dichiarazioni in merito all'assenza di cause di incompatibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, mediante la sottoscrizione di una autodichiarazione.

3.9. Attività successiva alla cessazione del servizio (c.d. Pantouflage)

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, le società adottano le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Le società assumono iniziative volte a garantire che: a) negli interpellati o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni. In data 20 maggio 2015, il RPC/PT ha suggerito all'ufficio del personale di inserire nei contratti di assunzione del personale, subordinato o autonomo, negli interpellati e comunque nelle procedure di selezione del personale, la seguente dichiarazione sulla clausola ostativa, che dovrà essere resa dal soggetto interessato: *“di essere stato dipendente pubblico della pubblica amministrazione, ma che nell'ultimo triennio non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione pubblica di appartenenza (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ex art. 125, commi 8 e 11, D.Lgs. n. 163/2006), nei confronti della società Aeroporti di Puglia spa”*. Tale suggerimento è stato tempestivamente recepito.

L'applicazione della misura organizzativa del *pantouflage*, di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è stata esplicitamente richiesta, con nota del 27 aprile 2018, prot. 758, dalla Regione Puglia anche ai dipendenti, ai titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013, nonché ai soggetti esterni con cui le società dalla stessa controllate, tra cui Aeroporti di Puglia, stabiliscono un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. La misura organizzativa, che è stata immediatamente recepita dagli uffici competenti di ADP, contiene anche criteri interpretativi sulla applicazione della normativa.

3.10. Formazione di commissioni, assegnazione ad uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la PA

Ai fini dell'applicazione degli artt. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall'art. 1, comma 46, della Legge n. 190/2012, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, l'Azienda deve verificare che i dipendenti che sono stati condannati, anche in via non definitiva ed anche in caso di patteggiamento, per delitti contro la pubblica amministrazione:

- a) non facciano parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione del personale dipendente;
- b) non siano assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture e, più in generale, ad uffici considerati ad alto rischio di corruzione;
- c) non facciano parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La situazione impeditiva cessa nel momento in cui viene pronunciata, per il medesimo reato, una sentenza di assoluzione anche non definitiva; se poi la situazione di inconferibilità si manifesta nel corso del rapporto di lavoro, il RPCT effettua la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso Decreto Legislativo.

Qualora all'esito della verifica risultino a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti sopra indicati, l'amministrazione:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Qualora la situazione di inconferibilità e/o incompatibilità si appalesi nel corso del rapporto, il Responsabile delle Prevenzione effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

3.11. Patti di integrità - Protocollo di legalità

La Regione Puglia, da sempre impegnata in attività a tutela della legalità, consapevole dell'importanza della collaborazione sinergica tra le Istituzioni per garantire efficacia ed efficienza all'azione della

Pubblica Amministrazione, intende innalzare i livelli di legalità delle proprie strutture con particolare riferimento alle procedure maggiormente esposte al rischio corruttivo.

Aeroporti di Puglia, con l'intento di promuovere comportamenti ispirati ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nell'ambito dei cd. "patti di integrità" negli affidamenti, richiama il rispetto alle prescrizioni del Codice Etico, Modello 231 e PTPCT, e in data 14 giugno 2016 aveva aderito al "Protocollo di Legalità del 10 maggio 2010 tra Confindustria e il Ministero dell'Interno".

Nei contratti stipulati da ADP sono previste specifiche clausole in materia di Codice Etico e Anticorruzione. In particolare l'Affidataria dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società ADP, e si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello ed a rispettare i principi contenuti nel piano aziendale Anticorruzione, per le parti applicabili. La definizione di tali clausole integra gli ulteriori strumenti di controllo che ne sanzionino le violazioni, anche con la risoluzione del contratto nei casi più gravi.

In data 23 dicembre 2019, (prot. 81852), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha confermato l'attribuzione del rating di legalità ★★ ★.

3.12. Rotazione

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione (Dirigenti, Responsabili e Dipendenti) rappresenta una misura di importanza cruciale per il contrasto della corruzione, la cui esigenza è stata sottolineata anche a livello internazionale (PNA 2013 - Allegato 1 par. B.5) nonché, più di recente, dal PNA 2018 (Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018) e dall'Allegato 2 del PNA 2019 (Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019).

A tal fine la normativa prevede che i soggetti destinatari:

- adottino criteri per la rotazione del personale;
- forniscano conoscenza dell'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse;
- adottino criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi;
- verifichino la sussistenza di condizioni ostative in capo a soggetti ai quali si intendono conferire incarichi.

Nella Delibera n. 1134/2017, l'Autorità, nel dare evidenza al fatto che "Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti", indica quale auspicabile la misura della rotazione, in particolare per le figure preposte alla gestione di aree sensibili ai fini anticorruzione, compatibilmente a vincoli di natura soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e a vincoli di natura oggettiva connessi con le esigenze organizzative della società.

La rotazione dei Dirigenti, Responsabili e dipendenti in Enti di diritto privato presenta, infatti, rilevanti profili di delicatezza e complessità, dal momento che essa potrebbe collidere con esigenze altrettanto rilevanti, come quelle sottese al consolidamento del *know how* e alla continuità dell'azione aziendale, che implicano la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti, specialmente negli ambiti di attività a più elevata connotazione specialistica.

Inoltre, possono determinare criticità, in caso di rotazione, anche la dimensione degli uffici e la quantità dei dipendenti operanti. La rotazione è oggettivamente più semplice laddove le risorse siano maggiori.

Infine, ogni qual volta a carico di un dipendente dovesse essere avviato un procedimento disciplinare o penale per condotta corruttiva occorre dare attuazione alla **c.d. rotazione “straordinaria”**. Su indicazioni dell'Autorità, il momento del procedimento penale da considerare rilevante è la richiesta di rinvio a giudizio (artt. 405-406 e sgg. c.p.p.) formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente (ad esempio, nei procedimenti speciali, dell'atto che instaura il singolo procedimento come la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di decreto penale di condanna, ovvero la richiesta di applicazione di misure cautelari).

Si evidenzia, tuttavia, che l'attuale sistema di controllo interno di Aeroporti di Puglia è il risultato di successive integrazioni e aggiornamenti, finalizzati a implementare un modello di *governance* sempre più evoluto e in linea con i modelli di riferimento e le *best practices* esistenti in ambito nazionale. In particolare, come già descritto ai precedenti paragrafi, Aeroporti di Puglia ha adottato, sin dal 2005, un proprio “Modello di Organizzazione, gestione e controllo” in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001, affidando a un Organismo della società - dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo - il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Il Modello configura un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, ex ante ed ex post, volto a prevenire e a ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001.

Tra i principi cardine cui lo stesso si ispira, al fine di predisporre un adeguato sistema di controllo interno, si elencano in particolare:

- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all'OdV/RPCT delle informazioni rilevanti.

Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. “segregazione delle funzioni”). Altro criterio che potrebbe essere adottato, in luogo della rotazione, è quello di attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze. Infatti, la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre l'amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce.

Nelle more della pianificazione ed avvio dei meccanismi di rotazione del personale, la Società continuerà a fare perno sui citati principi di controllo, il cui rispetto è costantemente monitorato tramite l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza, e del RPCT sul funzionamento e sull'osservanza del presente Piano.

In Aeroporti di Puglia, la misura della rotazione è stata specificatamente prevista per la nomina ed individuazione delle Commissioni giudicatrici ed è prevista analoga misura di rotazione nel Regolamento per l'assegnazione degli incarichi interni di Responsabili del Procedimento, che si applicano anche agli incarichi interni di direzione lavori, ordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione esecuzione del contratto.

Nell'attuale contesto, la Società ha ritenuto, in sede di prima pianificazione e con riserva di aggiornamento della presente sezione del PTPCT, di fissare i seguenti principi:

- ove possibile, la rotazione del personale di Aeroporti di Puglia addetto ad aree valutate a maggior rischio di corruzione può avvenire con modalità che non compromettano la continuità operativa, tenendo conto del *know how* acquisito e della specificità professionale, in stretto raccordo con la Direzione del Personale cui competerebbe una adeguata e tempestiva pianificazione della rotazione, predisponendo per tempo un adeguato percorso formativo e di affiancamento operativo;
- la rotazione del personale si applica in presenza di procedimenti penali a carico del dirigente/dipendente di cui si abbia notizia, previa valutazione dei fatti e dell'opportunità da parte dell'Organo Amministrativo, ovvero in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva;
- i singoli dirigenti/responsabili dei servizi possono, nell'ambito delle proprie ordinarie prerogative gestionali, predisporre la rotazione del personale assegnato alle proprie strutture.

Si precisa che per procedimenti penali a carico del dirigente/dipendente di cui si abbia notizia, previa valutazione dei fatti e dell'opportunità da parte dell'Organo Amministrativo, si intende la fase del procedimento in cui il dipendente o dirigente assume la qualità di imputato, fermo restando la valutazione dell'organo di indirizzo amministrativo anche in merito alla compromissione della continuità operativa.

E' stato invece riscontrata:

- 1) l'impossibilità, almeno attuale, di procedere alla rotazione del personale dirigenziale senza compromettere la continuità operativa anche a causa del ridotto numero di dirigenti prettamente specializzato. A ciò si aggiunga che anche il Legislatore ha avvertito la necessità di intervenire al fine di dare indicazioni alle pubbliche amministrazioni. Infatti, nella Legge di Stabilità per l'anno 2016 in materia di rotazione è indicato quanto segue (art. 1, comma 221) "non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 1, co. 5, della n. 190/2012 ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.";
- 2) l'opportunità di informare le organizzazioni sindacali sui criteri generali di rotazione. Tale informazione consente alle organizzazioni sindacali di presentare proprie osservazione e proposte, ma non apre alcuna fase di negoziazione in materia.

Poiché altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. “segregazione delle funzioni”) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche; si ritiene di far attuare la misura ai singoli dirigenti/responsabili dei servizi i quali possono, nell’ambito delle proprie ordinarie prerogative gestionali o predisporre la rotazione del personale assegnato alle proprie strutture ovvero optare per la segregazione delle funzioni. In tal senso con la nuova organizzazione aziendale si è cercato di rivedere i processi aziendali in funzione di una migliore tracciabilità delle fasi e delle responsabilità. Anche la formazione del personale interessato a ricoprire le funzioni analitiche all’interno dei processi aziendali determina un’efficace misura rafforzativa degli obiettivi prefissati.

Per quanto sopra, si può certamente affermare che si tratta di una disposizione in continua evoluzione e che la società continuerà ad investire sulla formazione già avviata nel 2016 in quelle attività relative a processi a rischio medio. Si pensi ad esempio alla formazione in materia di contratti pubblici anche a dipendenti non direttamente coinvolti in tale attività che, adeguatamente formati, possono garantire una maggiore rotazione tra i commissari di gara. Così come pure la formazione sui temi della legalità consente un concreto supporto alle attività del RPCT.

4. Segnalazione degli illeciti e tutela del segnalante (Whistleblower)

La Legge n. 190/2012, con l’inserimento dell’articolo 54-bis all’interno del D.Lgs. n. 165/2001 (cd. T.U. del pubblico impiego), ha introdotto nel nostro ordinamento una prima forma di tutela specifica del dipendente pubblico che, all’interno dell’Amministrazione presso cui presta servizio, segnala illeciti di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (il cd. whistleblower).

A tale riguardo l’ANAC ha emesso, con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” in cui l’Autorità sottolineava che, sebbene l’articolo si riferisse esclusivamente ai dipendenti pubblici delle amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001, tuttavia l’applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, di cui alla Legge n. 190/2012, dovessero essere estese anche agli Enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, nonché agli Enti pubblici economici. Ciò anche in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1, co. 60 della stessa Legge n. 190/2012.

Tale impianto normativo è stato poi modificato con la Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, entrata in vigore il 29 dicembre 2017. Con quest’intervento di riforma il legislatore, in linea anche con la lettura estensiva resa dall’ANAC nelle predette Linee guida, ha innovato la disciplina delle segnalazioni di whistleblowing intervenendo sull’ambito di applicazione in tre direzioni: a) estendendo l’istituto anche al settore privato, attraverso la modifica dell’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001; b) ampliando la definizione di dipendente pubblico, richiamata dalla norma previgente, anche ai dipendenti di enti pubblici economici ed enti di diritto privato in controllo pubblico; c) prevedendo la possibilità di effettuare segnalazioni di whistleblowing anche da parte di soggetti organicamente esterni all’Amministrazione/Ente, ovvero di lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi o prestatrici di opere in favore dell’Ente stesso.

Inoltre, la Legge n. 179/2017 è intervenuta sul regime di tutele specifiche riconosciute al whistleblower rafforzandone la portata e richiedendo alle Società di adottare adeguate procedure e strumenti volti a incentivare e proteggere da ritorsioni e discriminazioni il soggetto che segnala illeciti o irregolarità, di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni ⁶.

In riferimento all'ambito sanzionatorio, il nuovo articolo 54-bis D.Lgs. n. 165/2001, al comma 6, prevede rilevanti sanzioni amministrative pecuniarie (da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 50.000) qualora venga accertata da parte di ANAC:

- l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità (sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro);
- il mancato svolgimento da parte del Responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro); in tal caso l'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione;
- l'assenza di procedure per l'oltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 (sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro).

Relativamente al settore privato, infine, la Legge n. 179/2017 ⁷ richiede un aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo (MOGC 231), adottati dalle imprese pubbliche/private per prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001. Tale aggiornamento dovrà prevedere almeno:

- a) uno o più canali per presentare le segnalazioni che garantiscano la riservatezza del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante;
- d) l'integrazione del sistema disciplinare, prevedendo sanzioni sia nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante (riservatezza e divieto di atti ritorsivi), sia nei confronti dello stesso segnalante che effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Si evidenzia che, già in epoca precedente rispetto all'entrata in vigore della Legge n. 179/2017, in accordo alle indicazioni fornite dalle citate Linee Guida ANAC del 2015, il RPCT aveva predisposto la "Procedura Whistleblowing" (emessa in data 16 dicembre 2015, prot. ADP 18525) al fine di disciplinare le segnalazioni di illeciti e la tutela del segnalante.

⁶ Tra le principali novità introdotte, la Legge ha previsto che: i) il dipendente pubblico che – nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione – segnala al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), oppure all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o, ancora, denuncia all'autorità giudiziaria eventuali condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività lavorativa, non possa essere "sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione"; ii) non può essere rivelata l'identità del segnalante, non solo nel procedimento disciplinare (senza il consenso dello stesso dello stesso segnalante), ma anche nell'ambito del procedimento penale (l'identità del segnalante è coperta dal segreto ex art. 329 c.p.p.) e del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti (fino alla chiusura della fase istruttoria); iii) sanzioni amministrative applicabili in presenza di condotte discriminatorie della Pubblica Amministrazione, emerse dall'istruttoria dell'ANAC; iv) l'onere di provare che le misure adottate nei confronti del segnalante – ritenute discriminatorie o ritorsive – siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione, grava sulla Pubblica Amministrazione/Ente (cd. inversione dell'onere della prova) ; v) la reintegrazione sul posto di lavoro del segnalante licenziato a causa della segnalazione; vi) la non applicabilità delle tutele al segnalante nei confronti del quale sussista una condanna penale, decisa anche con sentenza di primo grado, per reati di calunnia o diffamazione, o in caso di sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave per gli stessi reati.

⁷ Cfr. art. 2 della La L. 30 novembre 2017, n. 179 che modifica l'art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Con riferimento alle intervenute novità legislative, si è proceduto ad un ulteriore aggiornamento e adeguamento del sistema interno di gestione delle segnalazioni. Pertanto, al fine di soddisfare i nuovi requisiti previsti dalla sopracitata normativa, nonché in considerazione delle recenti indicazioni fornite dell'ANAC⁸ e delle prescrizioni del PTPCT adottato da ADP, il RPCT ha provveduto ad attivare una specifica piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing, anche in ottica di evoluzione delle misure aziendali per la prevenzione della corruzione.

La piattaforma rappresenta uno strumento ad hoc che consente al personale dipendente della Società e ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di ADP, di segnalare condotte illecite o irregolari in modalità on-line e in forma riservata e protetta.

Tale piattaforma, che è accessibile sia dalla home page del sito istituzionale aziendale (tramite apposita etichetta "Whistleblowing" nella sezione Corporate) che direttamente tramite l'indirizzo <https://aeroportidipuglia.segnalazioni.net>, garantisce la riservatezza e la crittografia dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione inoltrata, così come previsto dalla normativa. L'applicativo prevede che le segnalazioni vengano inviate direttamente al RPCT, includendo anche un sistema dedicato di messaggistica interna che consente una interlocuzione tra RPCT e segnalante, anche qualora quest'ultimo scelga di rimanere anonimo (cd. segnalazione in modalità anonima).

Alla luce di quanto sopra riportato, il RPCT di ADP ha ritenuto necessario adeguare anche la procedura interna al nuovo scenario normativo nonché all'attuale soluzione informatica implementata, al fine di fornire indicazioni di dettaglio circa l'attuazione delle garanzie necessarie, anche al fine di sollecitare l'apporto di dipendenti e collaboratori all'emersione di comportamenti non etici. Si è, pertanto, provveduto all'aggiornamento della sopra citata "Procedura Whistleblowing", adottata in data 19 dicembre 2019 prot. 19696/2019, con particolare riferimento agli aspetti di seguito elencati:

- indicazione dei canali per le segnalazioni di whistleblowing adottati da Aeroporti di Puglia;
- precisazione delle modalità di inoltro delle segnalazioni;
- evidenziazione dei più rilevanti aspetti procedurali afferenti alla gestione riservata delle segnalazioni di illecito, anche per garantire la massima trasparenza verso l'esterno;
- divulgazione, tramite la rete intranet e il sito istituzionale aziendale, dei principi fondamentali a cui si ispira la tutela assicurata dalla Società al segnalante (cd. whistleblower).

Pertanto, il soggetto che intende segnalare condotte illecite (fatti di corruzione in senso lato, tra cui reati contro la pubblica amministrazione o altri illeciti amministrativi) di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni, può ricorrere alla piattaforma whistleblowing (tramite il link <https://aeroportidipuglia.segnalazioni.net>), secondo due diverse modalità previste dal sistema per l'invio della segnalazione:

- a) segnalazione con registrazione (cd. modalità riservata), che consente l'invio di una segnalazione "nominativa", per la quale è prevista la gestione riservata dell'identità del Segnalante oltre che per il contenuto della segnalazione stessa;

⁸ Cfr. "Comunicato del Presidente del 5 settembre 2018 - Indicazioni per la miglior gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità effettuate dai dipendenti pubblici nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. whistleblower)".

- b) segnalazione senza registrazione (cd. modalità anonima), che consente l'invio di una segnalazione il cui autore non risulta identificato/identificabile e per la quale non è prevista la registrazione alla piattaforma.

Per le violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, il Responsabile informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

In via eccezionale, stante l'eventuale l'impossibilità di accedere a sistemi informatici, è possibile inviare la segnalazione a mezzo servizio postale, in busta chiusa su cui sia riportata la dicitura "RISERVATA PERSONALE", al seguente indirizzo "Responsabile Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza", presso Aeroporti di Puglia S.p.A., Viale Enzo Ferrari – 70128 Bari – Palese".

Si evidenzia che le segnalazioni anonime non rientrano nel campo di applicazione della Legge n. 179/2017 e pertanto non godono delle specifiche tutele che la legge riconosce alle segnalazioni nominative. Tali segnalazioni saranno prese in considerazione da ADP solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente preciso e concordante, tale cioè da far emergere fatti e situazioni riferiti a contesti determinati (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Tutte le segnalazioni, indipendentemente dal mezzo di trasmissione (piattaforma o servizio postale) e della modalità di inoltro (nominativa o anonima), saranno esaminate esclusivamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il quale potrà avvalersi di collaboratori previamente individuati e nominati dallo stesso Responsabile.

In caso di trasmissione ad altre Direzioni/Funzioni per la trattazione, sarà omessa l'indicazione di dati che potrebbero, anche indirettamente, rivelare l'identità del segnalante.

Il RPCT agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi eventuali obblighi di legge e la tutela dei diritti di ADP o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

Il RPCT definisce, in accordo con l'Organismo di Vigilanza ex. D.Lgs. n. 231/2001 ("OdV"), appositi flussi informativi; in particolare lo stesso OdV e il RPCT provvedono a scambiarsi informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche funzioni in materia di violazioni del Modello 231 nelle parti concernenti la prevenzione dei reati contro la PA.

Si evidenzia che qualsivoglia violazione della procedura e della normativa di riferimento in materia di whistleblowing, comporterà l'applicazione delle misure di cui al sistema sanzionatorio previsto nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. n. 231/2001.

5. Trasparenza

5.1. Premessa

La Trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della amministrazione, infatti presenta un duplice profilo. Un profilo "statico", consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati attinenti alle società controllate pubbliche per finalità di controllo sociale, ed un profilo "dinamico", direttamente correlato alla prestazione. La pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico, infatti, si inserisce strumentalmente nell'ottica di fondo del "miglioramento continuo" dei servizi

pubblici, connaturato al ciclo della valutazione delle prestazioni anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder).

La trasparenza assume, così, rilievo *“non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione, ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1, co. 36 della L. 190/2012 aveva sancito”*.

5.2. Adempimenti di trasparenza

Venendo agli adempimenti che hanno interessato Aeroporti di Puglia, si evidenzia che in data 9 novembre 2015, con determina dell'A.U. pro tempore, prot. 16390, è stato adottato il Programma della Integrità e Trasparenza 2015 – 2017 di ADP, aggiornato in base alla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 con l'individuazione puntuale delle attività di pubblico interesse e delle attività commerciali o comunque di natura privatistica svolte dalla società di gestione aeroportuale, recepita nell'aggiornamento al Piano del 2016 e per il triennio 2017/2019.

In considerazione della natura giuridica della società Aeroporti di Puglia spa, che svolge sia attività commerciali nel mercato concorrenziale, sia attività di pubblico interesse oltre ai generali obblighi di trasparenza sull'organizzazione, la società farà trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.

L'8 novembre 2017, l'ANAC ha approvato le **«Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»** e pubblicato il comunicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie n. 284, del 5 dicembre 2017.

Con riferimento alle società in controllo pubblico, ANAC ha chiarito che sono attività di interesse pubblico quelle connesse alle finalità istituzionali, esternalizzate per scelte organizzativo - gestionali. Sono anche di interesse pubblico le attività qualificate come tali da una norma o dagli atti costitutivi o statuti, nonché quelle demandate in virtù di un contratto di servizio o affidate direttamente dalla legge. L'individuazione delle attività di pubblico interesse deve essere svolta dalle singole società, d'intesa con le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti. All'interno dello strumento adottato per l'adozione delle misure di prevenzione devono essere indicate le attività di interesse pubblico alle quali si riferiscono gli obblighi di pubblicazione e quelle escluse.

Sul criterio della compatibilità, ANAC ha rilevato che la compatibilità va valutata in relazione alle diverse categorie di soggetti tenendo conto:

- della tipologia delle attività svolte (attività di pubblico interesse, attività esercitate in concorrenza con altri operatori, attività svolte in regime di privativa);
- altre fonti normative applicabili, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti.

La violazione degli obblighi di pubblicazione comporta:

- responsabilità disciplinare: nelle società deve essere attivata secondo le forme stabilite nello statuto o regolamento interno;
- sanzioni dell'ANAC.

Gli obblighi di pubblicazione sono indicati nel D.Lgs. n. 33/2013 e riportati nella Tabella Allegato 2 del PTPCT, nel quale vengono individuate le informazioni da pubblicare, le funzioni responsabili della trasmissione e della pubblicazione di dati, informazioni e documenti, la cui pubblicazione è espressamente prevista dalla legge.

Il PNA 2019 al paragrafo 4.2 della parte generale “Trasparenza e tutela dei dati personali” si sofferma sulla compatibilità tra la disciplina in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e il D.Lgs. n. 196/2003 come adeguato al RGPD dal D.Lgs. n. 101/2018, e gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, come lo stesso Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 indica, prevedendo che *«Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità»*.

Tuttavia, l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (cd. “*minimizzazione dei dati*”) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

5.3. Sezione Trasparenza

In relazione alle singole tipologie di dati da pubblicare, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, sono stati individuati compiti e responsabilità in materia di trasmissione e pubblicazione dei dati da pubblicare, in relazione alle competenze previste dalla organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, il tempestivo e regolare flusso dei dati da pubblicare è garantito dai Responsabili delle Direzioni/Funzioni in cui è articolata l'organizzazione della Società, in base alle rispettive competenze e con le modalità di seguito indicate.

Con riferimento quindi alle categorie di dati da pubblicare a norma della presente Sezione Trasparenza del PTPCT, si fa inoltre rinvio allo schema di sintesi nella tabella con gli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato 2 “Adempimenti in materia di trasparenza” che costituisce parte integrante del PTPCT.

In questa sezione sono indicati i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti la cui pubblicazione è espressamente prevista da specifiche norme di legge, in termini di compatibilità, con riferimento alle caratteristiche strutturali e funzionali della società.

In considerazione della natura giuridica della società Aeroporti di Puglia spa, che svolge sia attività commerciali nel mercato concorrenziale, sia attività di pubblico interesse oltre ai generali obblighi di trasparenza sull'organizzazione, la società farà trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso

generalizzato) limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte e a quelle ulteriori risultanti dalla tabella (Allegato 2 al PTPCT).

I responsabili dei flussi informativi sono: Responsabile HR Sviluppo e Organizzazione (Ivana Perrone), Responsabile Information Technology (Luigi Campese), Responsabile ufficio Legale (Raffaella Calasso), Addetto ufficio Legale (Gianluca Impedovo), Responsabile ufficio Amministrazione e Contabilità (Francesca Capurso), Addetto ufficio Amministrativo (Attilio Cucci), Addetto ufficio Amministrativo (Nicola Armenise); Responsabile Ufficio Amministrazione del Personale (Ivana Perrone), Responsabile Customer care (Saverio Zanotti), Responsabile ufficio Ambiente (Nicola Ottomano), Responsabile ufficio Comunicazione (Michele Fortunato), Direttore Tecnico (Donato D'Auria); Direttore dell'ufficio Progetti speciali e Monitoraggio delle performance (Patrizio Summa), Responsabile ufficio Acquisti - Gare - Contratti (Alessandra Ciardo), RPCT (Jacopo Gerro), Responsabili del Procedimento, i Dirigenti (Marco Catamerò, Nicola La Penna, Giuseppe Costadura, Patrizio Summa, Donato D'Auria, Alex D'Orsogna, Jacopo Gerro), il Direttore Generale (Marco Catamerò).

5.4. Misure di monitoraggio e vigilanza

Alla corretta attuazione del PTPCT concorrono il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e tutte le Direzioni/Funzioni aziendali e i relativi Dirigenti responsabili, nonché i referenti nominati.

Le iniziative che Aeroporti di Puglia intende intraprendere/proseguire per il triennio 2021-2023 attengono principalmente a:

- finalizzare le attività di riorganizzazione e rivisitazione (*restyling*) del sito per contribuire a favorirne la leggibilità e semplificarne la consultazione;
- attività di verifica sul sito di Aeroporti di Puglia al fine di accertare che i dati pubblicati nella sezione Società Trasparente non siano pubblicati in altre sezioni del sito istituzionale di Aeroporti di Puglia;
- attivazione, laddove possibile, delle procedure più idonee anche di carattere tecnico affinché l'aggiornamento dei dati in una sezione ne comporti l'automatico aggiornamento anche nelle altre sezioni. Tali interventi hanno la finalità di garantire la correttezza ed omogeneità dei dati;
- attestazioni in qualità di soggetto che svolge le funzioni di OIV delle categorie di dati rientranti in tale ambito di operatività;
- verifiche di compliance integrata previste nel piano di audit approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Puglia;
- attività di sensibilizzazione alla tutela dei dati personali, anche in sede di pubblicazioni dei dati in materia di Trasparenza.

5.5. Attestazione degli obblighi di pubblicazione

Nella delibera n. 1134/2017, l'ANAC evidenzia la necessità di individuare nelle società il soggetto più idoneo a svolgere i compiti propri dell'OIV nelle pubbliche amministrazioni (l'art. 1 co. 8 bis della Legge n. 190/2012), in particolare la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione.

Pertanto, in linea con la suindicata Delibera, l'Attestazione sugli obblighi di pubblicazione è di competenza dell'Organismo di Vigilanza di Aeroporti di Puglia, a cui il Consiglio di Amministrazione ha attribuito la funzione di OIV.

Con Delibera n. 213/2020 l'ANAC ha fornito indicazioni a tutti i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicità e trasparenza, disciplinati dal D.Lgs. n. 33/2013, in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Alla predetta delibera, ha fatto seguito il Comunicato del 12 marzo 2020 emesso dal Presidente dell'Autorità, con il quale - a seguito delle disposizioni adottate dal Governo in materia di emergenza sanitaria da Covid-19 - sono state prorogate al 30 giugno 2020 le tempistiche inizialmente previste per il 31 marzo 2020. In particolare, il Comunicato ha previsto che "gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe" sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati - come indicati nella delibera 213 - al 30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 2020. L'attestazione va pubblicata nella sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" della Società Trasparente entro il 31 luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020.

L'attività di attestazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 è stata svolta dal RPCT a supporto dell'OIV ed ha riguardato la verifica della pubblicazione dei dati relativi alle sottosezioni della "Società Trasparente" ai sensi della Delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020.

L'attestazione è stata pubblicata nella sezione "Società trasparente" entro il 31 luglio 2020.

5.6. L'accesso civico "semplice"

L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 ha introdotto l'istituto dell'accesso civico, quale diritto di "chiunque", anche portatore di un interesse non qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Con l'accesso civico, in sostanza, il legislatore ha creato un presidio finalizzato ad un controllo diffuso da parte della collettività che potrà conoscere tutte le informazioni che si elevano ad indicatori dell'organizzazione, dell'andamento gestionale e dell'utilizzo delle risorse pubbliche per il perseguimento dell'attività istituzionale della società medesima.

Attraverso tale istituto, chiunque - cittadini, associazioni, imprese - può vigilare, avvalendosi del sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma anche sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche.

Con l'introduzione dell'accesso civico, il legislatore ha inteso ampliare i confini tracciati dalla Legge n. 241/1990 sotto un duplice profilo, delle informazioni che le amministrazioni devono rendere disponibili e dei requisiti in capo al richiedente.

In ogni caso, l'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge n. 241/1990: quest'ultimo è infatti finalizzato a proteggere interessi giuridicamente protetti di coloro che hanno un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" e si esercita con la visione e l'estrazione di copia di documenti amministrativi.

La legge, con l'istituzione dell'accesso civico, configura, un moderno diritto di accesso agli atti il cui esercizio non è più collegato alla sussistenza dell'interesse legittimo (ossia una posizione soggettiva

giuridicamente rilevante), bensì una semplice posizione soggettiva che non necessita né di legittimazione, né di motivazione.

Il Responsabile della Trasparenza si pone come il naturale interlocutore del cittadino in sede di attuazione del diritto di accesso civico.

5.7. L'accesso civico "generalizzato"

Tale nuova tipologia di accesso, delineata nel novellato art. 5, comma 2, del Decreto Trasparenza, ai sensi del quale "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.", si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. La finalità è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali come strumento di promozione della partecipazione di chiunque all'attività societaria.

Il diritto di accesso civico generalizzato può, pertanto, essere attivato "da chiunque" e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e motivazionale.

L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico "semplice" previsto dall'art. 5, comma 1, del Decreto Trasparenza che rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

L'accesso generalizzato incontra quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, del Decreto Trasparenza e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3, del Decreto Trasparenza).

L'accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 (c.d. "accesso documentale").

La finalità dell'accesso documentale è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari; il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso», essendone escluso l'utilizzo nell'ipotesi allorché finalizzato a forme di controllo generalizzato.

Il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello "semplice", invece ha proprio lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico: la trasparenza diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi prevalenti (pubblici e privati) che possono essere lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni. Tali esigenze dovranno essere comunque motivate in termini di pregiudizio concreto all'interesse in gioco.

Per ragioni di coerenza sistematica, quando è stato concesso un accesso generalizzato non può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale.

A tal fine la società ha adottato con il presente piano una disciplina interna per il riscontro degli accessi conforme al Regolamento prot. 1506 del 7 novembre 2017 della Regione Puglia, amministrazione controllante che di seguito si riporta.

Se l'accesso civico ha ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, l'istanza deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (all'indirizzo di posta elettronica ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it). Negli altri casi, l'istanza di accesso civico, c.d. generalizzato, va indirizzata direttamente all'ufficio protocollo di Aeroporti di Puglia, che provvederà a trasmettere la richiesta all'ufficio che detiene dati, le informazioni o i documenti.

Circa le modalità di attivazione dell'accesso civico si rinvia si rinvia alla sezione del sito dedicata al seguente link: <https://www.aeroportidipuglia.it/accesso-civico> .

Al fine di adempiere gli obblighi di pubblicazione dei dati, gli uffici competenti a dare riscontro alle istanze di accesso comunicano trimestralmente (entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre) all'ufficio Legale, che cura l'attività di registrazione degli accessi per conto e a supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i dati relativi agli accessi al fine di riportarli nel Registro sugli accessi.

Trimestralmente gli uffici trasmettono anche gli eventuali aggiornamenti (es. ricorsi, sentenze, ...) in ordine ad istanze di accesso già indicate precedentemente.

Gli accessi vengono registrati nell'apposito registro pubblicato sul sito della società, nella Sezione "Società trasparente - sottosezione Altri Contenuti – Accesso civico".

6. Pubblicazione del Piano

Il presente Piano viene pubblicato a cura del RPCT sul sito web della società nella Sezione "Società trasparente" e trasmesso a tutti i dipendenti ed ai collaboratori attraverso la rete intranet aziendale, nonché agli *stakeholder*, affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni.

7. Entrata in vigore

Il presente documento entrerà in vigore dal momento della sua pubblicazione sul sito web istituzionale.